

COMPETENZA CHIAVE PARLAMENTO EUROPEO 2006	COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (Allegato 2. D.M. 139/2007, con modifiche).	SITUAZIONI DI COMPITO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PERSONALI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA (DALLA C.M. N. 2079 DEL 4 MARZO 2009).	PROFILO DELLE COMPETENZE ADOTTATO DALL'ISTITUTO	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA					
CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE - Scuola Primaria Nota: <u>all'interno delle parentesi tonde c'è il riferimento agli articoli della nostra Costituzione.</u>													
<p>Imparare a imparare è l'abilità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale sia in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l'uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le</p>	<p>Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.</p>	<p>DIGNITÀ UMANA: riconoscere situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli altri da persone umane; riconoscere i valori che rendono possibile la convivenza umana e testimoniarli nei comportamenti familiari e sociali; riconoscere fatti e situazioni di cronaca nei quali si registri il mancato rispetto dei principi della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione internazionale dei Diritti dell'Infanzia che si sono studiati; identificare fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti razzistici e progettare ipotesi di intervento per contrastarli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 	DIGNITÀ UMANA					<ul style="list-style-type: none"> Avviarsi ad avere cura della propria persona per migliorare lo star bene proprio e altrui. Avviarsi a riconoscere le emozioni e i bisogni propri e altrui. Rispettare l'ambiente di vita. 	<ul style="list-style-type: none"> Avere cura della propria persona per migliorare lo star bene proprio e altrui. Riconoscere le emozioni e i bisogni propri e altrui. Rispettare l'ambiente di vita e le bellezze naturali e artistiche del proprio territorio. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Avere cura della propria persona per migliorare lo star bene proprio e altrui, tenendo conto degli stili igienici e alimentari (art. 32) ☐ Riconoscere le emozioni e i bisogni propri e altrui, sviluppando un atteggiamento empatico. Rispettare e avere cura dell'ambiente di vita e delle bellezze naturali e artistiche del proprio territorio. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Comprendere il valore della propria persona per migliorare lo star bene proprio e altrui, tenendo conto degli stili igienici e alimentari (art. 32). Riconoscere le emozioni e i bisogni propri e altrui, sviluppando un atteggiamento capace di riconoscere tutte le diversità (Artt. 3-8) Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto delle regole relative alla tutela dell'ambiente e delle bellezze artistiche. (art. 9). 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Comprendere e riflettere sul valore della propria persona per migliorare lo star bene proprio e altrui, tenendo conto degli stili igienici e alimentari (art. 32). Riconoscere le emozioni e i bisogni propri e altrui, sviluppando un atteggiamento capace di riconoscere e valorizzare tutte le diversità. (Artt. 3-8) Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto delle regole relative alla tutela dell'ambiente e delle bellezze artistiche anche in relazione alla sostenibilità (art. 9).

<p>mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.</p> <p>La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.</p>	<p>Comunicare: <u>comprendere</u> messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).</p> <p><u>Rappresentare</u> eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. • E' in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 					<ul style="list-style-type: none"> • Acquisire la consapevolezza della pari dignità sociale (art. 3).
---	--	--	---	--	--	--	--	--

<p>La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.</p> <p>La competenza matematica è l'abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze</p>	<p>Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.</p> <p>Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

aritmetico-
matematiche,
l'accento è posto
sugli aspetti del
processo e
dell'attività oltre
che su quelli della
conoscenza. La
competenza
matematica
comporta, in
misura variabile, la
capacità e la
disponibilità a
usare modelli
matematici di
pensiero (pensiero
logico e spaziale) e
di presentazione
(formule, modelli,
schemi, grafici,
rappresentazioni).

**La competenza in
campo scientifico**

si riferisce alla
capacità e alla
disponibilità a
usare l'insieme
delle conoscenze e
delle metodologie
possedute per
spiegare il mondo
che ci circonda
sapendo
identificare le
problematiche e
traendo le
conclusioni che
siano basate su
fatti comprovati.

**La competenza in
campo tecnologico**

è considerata
l'applicazione di
tale conoscenza e
metodologia per
dare risposta ai

<p>desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.</p> <p>La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un'attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

<p>Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.</p>	<p>Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.</p> <p>Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.</p>	<p>IDENTITÀ E APPARTENENZA: documentare come, nel tempo, si è presa maggiore consapevolezza di sé, delle proprie capacità, dei propri interessi e del proprio ruolo nelle "formazioni sociali" studiate; curare la propria persona (igiene, stili alimentari, cura dei denti ecc.) per migliorare lo "star bene" proprio e altrui; riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenza al comune, alla provincia, alla città metropolitana, alla regione, ad enti territoriali, all'Italia, all'Europa e al mondo; trovare i modi per trasformare un'appartenenza comunitaria in una intenzionale, libera e volontaria appartenenza sociale, oppure per identificare situazioni di appartenenza ad una "comunità" o ad una "società"; trovare fatti, situazioni, forme linguistiche, comportamenti che dimostrino la mancata o la piena consapevolezza della distinzione tra Repubblica e Stato; riconoscere azioni proprie e altrui che siano tendenzialmente autonome oppure che</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 	IDENTITÀ E APPARTENENZA				
		<ul style="list-style-type: none"> • Identificare i ruoli diversi che ogni individuo assume nel contesto scolastico e familiare, relazionandosi positivamente nei diversi ambiti (Artt.29-31). 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificare i diversi gruppi sociali di appartenenza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscere le prime formazioni sociali: famiglia, quartiere, vicinato, scuola (artt. da 29 a 34). 	<ul style="list-style-type: none"> • Riconoscere il valore della vita comunitaria sociale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riconoscere il valore della vita comunitaria sociale e i suoi organi amministrativi: il Comune, gli enti locali, la Regione (Artt. 114-133). • Avviare la conoscenza dello Stato (art.54) e i suoi poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, i concetti di popolo, territorio, sovranità (artt. 1- 55 e seguenti) e l'ordinamento della Repubblica. 		

		siano per lo più dettate da condizionamenti e da dispositivi espliciti o nascosti...							
Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.	Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.	ALTERITÀ E RELAZIONE: riconoscere i ruoli e le funzioni diverse nella vita familiare come luogo di esperienza sociale e di reciproco riconoscimento e aiuto, nel dialogo tra generazioni; riconoscere ruoli e funzioni diverse nella scuola, identificando le corrette relazioni degli alunni con gli insegnanti, con gli operatori scolastici e tra loro e riconoscendo il valore dei rapporti scuola - famiglia; esercitare responsabilmente la propria libertà personale e sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e il giudizio morale; attuare la cooperazione e le solidarietà, riconoscendole come strategie fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali; distinguere i diritti e i doveri sentendosi impegnato ad esercitare gli uni e gli altri; manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, interagendo con «buone maniere» con i	<ul style="list-style-type: none"> Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 	ALTERITÀ E RELAZIONE					<ul style="list-style-type: none"> Avviarsi a conoscere la Comunità Europea e le principali organizzazioni internazionali (ONU, UNICEF, FAO ecc.), la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo.
				<ul style="list-style-type: none"> Esprimere le proprie emozioni e i propri bisogni, usando parole e comportamenti adeguati e rispettosi di persone e ambienti. 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire consapevolezza del proprio comportamento sociale a scuola e in famiglia, con i pari e con gli adulti, accettando e rispettando tutti, adempiendo alle regole di convivenza a scuola (rispetto dei turni, ascolto dell'altro, condivisione di giochi e materiali) e in famiglia. 	<ul style="list-style-type: none"> Conoscere la famiglia come istituzione (art. 29), le relazioni di parentela, l'organizzazione familiare e le relazioni affettive nella famiglia nucleare e allargata. 	<ul style="list-style-type: none"> Conoscere i diritti inviolabili dell'individuo e i doveri del cittadino (art. 2). 	<ul style="list-style-type: none"> Avviarsi a conoscere la Comunità Europea e le principali organizzazioni internazionali (ONU, UNICEF, FAO ecc.), la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. 	
				<ul style="list-style-type: none"> Collaborare con pari e adulti per il raggiungimento di un obiettivo comune. 	<ul style="list-style-type: none"> Comprendere il valore della condivisione e della collaborazione a scuola e in famiglia. 	<ul style="list-style-type: none"> Cooperare consapevolmente e proattivamente con pari e adulti per il raggiungimento di obiettivo comune. 	<ul style="list-style-type: none"> Conoscere il significato delle varie forme di libertà. (Artt. 6-8- da 13 a 21). 		

		coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto dell'identità maschile e femminile; accettare e accogliere le diversità, comprendendone le ragioni e soprattutto impiegandole come risorsa per la risoluzione di problemi, l'esecuzione di compiti e la messa a punto di progetti; curare il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie e offensive.							
	Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.	PARTECIPAZIONE : testimoniare la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana (vita familiare, gioco, sport ecc.); contribuire all'elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli altri nella vita della famiglia, della classe, della scuola e dei gruppi a cui si partecipa; avvalersi dei servizi offerti dal territorio, riconoscere quando sono affidabili per sé e per gli altri e, soprattutto, contribuire ad identificare proposte per renderli sempre meglio tali, quando non lo fossero; riconoscere in fatti e	<ul style="list-style-type: none"> In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 	PARTECIPAZIONE					
				<ul style="list-style-type: none"> Apprendere la necessità del rispetto delle regole della vita comunitaria a scuola, in classe e nelle attività ludiche, assumendo un atteggiamento corretto verso persone, ambienti, oggetti e arredi scolastici. Attuare le procedure di evacuazione, ingresso e uscita ordinata, uso 	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscere la necessità delle regole sociali nella vita comunitaria scolastica, extrascolastica e familiare, assumendo un atteggiamento corretto verso persone e ambienti. Conoscere le principali regole della sicurezza a scuola e sulla strada in qualità di pedone. 	<ul style="list-style-type: none"> Comprendere la necessità delle regole sociali, anche riguardo alla propria e altrui sicurezza riflettendo sulle procedure di evacuazione dalla scuola, sull'ingresso e sull'uscita, sull'utilizzo degli spazi. Conoscere le principali regole della sicurezza a scuola e sulla strada in qualità di ciclista. 	<ul style="list-style-type: none"> Comprendere la necessità delle regole sociali, anche riguardo alla propria e altrui sicurezza riflettendo sulle procedure di evacuazione dalla scuola, sull'ingresso e sull'uscita, sull'utilizzo degli spazi e mettendo in atto consapevolmente comportamenti adeguati. Conoscere e mettere in atto le norme del codice stradale come ciclista e come pedone. 	<ul style="list-style-type: none"> Avviare la conoscenza del valore culturale e sociale della Costituzione e i principi della tutela dell'individuo (artt. 3-8-19-32-37), anche partecipando ad iniziative di accoglienza e solidarietà per il progresso materiale e spirituale della società (art. 4). Eseguire correttamente percorsi in situazioni reali e simulate, 	

		<p>situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela dell'ambiente (compatibilità, sostenibilità...); rispettare la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al ciclista.</p>		<p>degli spazi, comportamento durante gli intervalli ecc.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Conoscere e sapersi relazionare con gli agenti del traffico. 	<p>riconoscendo e rispettando i principali segnali stradali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscere i numeri telefonici di emergenza
--	--	--	--	---	--	--	--	---

- Il presente documento è stato integrato anche alla luce della nota [MIUR n° 0003502 del 27/02/2018](#) delle Indicazioni Nazionali di Infanzia e Primo ciclo, con più attenzione alle competenze di Cittadinanza.

COMPETENZA CHIAVE PARLAMENTO EUROPEO 2006	COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (Allegato 2. D.M. 139/2007, con modifiche).	SITUAZIONI DI COMPITO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PERSONALI ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (DALLA C.M. N. 2079 DEL 4 MARZO 2009).	PROFILO DELLE COMPETENZE ADOTTATO DALL'ISTITUTO.	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA
<p>Imparare a imparare è l'abilità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale sia in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l'acquisizione, l'elaborazione e</p>	<p>Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.</p> <p>Comunicare: <u>comprendere</u> messaggi di genere diverso</p>	<p>Dignità umana: riconoscersi come persona, cittadino e lavoratore (italiano ed europeo), alla luce della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del dettato costituzionale e delle leggi nazionali, della normativa europea; riconoscere in fatti e situazioni come il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole della sicurezza stradale, in particolare dell'uso del casco e dell'equilibrio alimentare per chi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. • Ha una padronanza della lingua italiana che gli 	<p>CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SCUOLA SECONDARIA</p> <p>Nota: all'interno delle parentesi tonde c'è il riferimento agli articoli della nostra Costituzione e della Carta dei Diritti dell'Ue.</p>		
				<p>DIGNITÀ UMANA</p>		
				<ul style="list-style-type: none"> • Individuare la differenza tra diritti e doveri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisire la consapevolezza dei principi fondamentali (art. da 1 a 12) e dei principali diritti e doveri sanciti dalla Costituzione Italiana (Parte 1, articoli scelti tra 13 e 54). • Ricostruire le tappe dell'unificazione europea e 	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscere i diritti dell'uomo, del cittadino e del lavoratore in Italia, nella Ue e nel diritto internazionale. • Comprendere le finalità dei più significativi organismi

<p>l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l'uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.</p> <p>La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare</p>	<p>(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).</p> <p><u>Rappresentare</u> eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,</p>	<p>guida, sia segno di rispetto della dignità della persona propria e altrui; riconoscere il diritto alla salute come valore personale e sociale di cui si è responsabili anche dinanzi alle generazioni future; leggendo i giornali e seguendo i mass media, riconoscere, nelle informazioni date, le azioni, il ruolo e la storia di organizzazioni mondiali e internazionali e di associazioni internazionali poste al servizio della valorizzazione della dignità umana.</p>	<p>consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> E' in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 		<p>conoscere la Carta dei diritti dell'Ue.</p>	<p>internazionali.</p> <ul style="list-style-type: none"> Conoscere e riconoscere il valore dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza; conoscere i diritti civili (art. 13 - 28).
---	--	--	---	--	--	---

<p>concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.</p>	<p>informatici e multimediali).</p> <p>Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.</p>		<p>semplici situazioni di vita quotidiana.</p> <p>Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p>			
<p>La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere</p>	<p>Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative 			

<p>richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.</p> <p>La competenza matematica è l'abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze</p>	<p>strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.</p>		<p>proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

<p>aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).</p> <p>La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 			
---	--	--	--	--	--	--

<p>La competenza in campo tecnologico è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.</p> <p>La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>(TIC): l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.</p> <p>Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro,</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E' disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 			
--	--	--	--	--	--	--

<p>ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un'attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.</p>						
<p>Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in</p>	<p>Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.</p>	<p>Identità e appartenenza: esplorare le proprie multi appartenenze come studente, figlio, fratello, amico, cittadino, abitante della propria regione, della propria nazione, dell'Europa e del mondo, individuare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E' consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 	IDENTITA' E APPARTENENZA		
				<ul style="list-style-type: none"> • Riconoscere il proprio e l'altrui ruolo nella famiglia (articoli da 29 a 31 della Costituzione sulla famiglia) e nella comunità scolastica (Regolamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisire la consapevolezza di far parte di una società e di poter contribuire al benessere comune. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisire la conoscenza delle radici storiche della Costituzione Italiana.

<p>particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.</p>	<p>Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.</p>	<p>gli elementi di esse che contribuiscono a definire la propria identità e le strategie per armonizzare eventuali contrasti che le caratterizzano; confrontare l'organizzazione ordinamentale e di governo, nonché le regole di cittadinanza, che contraddistinguono il nostro paese e gli Stati Ue di cui si studia la lingua; riconoscere e rispettare in situazioni consone i simboli dell'identità nazionale ed europea e delle identità regionali e locali; far interagire positivamente in fatti e situazioni</p>	<p>compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.</p>	<p>d'Istituto; art. 33 e 34 relativi al diritto allo studio).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avviare la conoscenza alle diverse tipologie di governo politico degli Stati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscere le diverse tipologie di governo politico degli Stati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscere l'ordinamento costituzionale dello Stato Italiano (seconda parte della Costituzione: articoli scelti dal 55 al 96 e dal 101 al 113).
---	---	--	---	---	---	--

		ipotetiche o reali il rispetto dei diritti dell'uomo, del cittadino, del lavoratore e dell'imprenditore.			<ul style="list-style-type: none"> Ricostruire le tappe dell'unificazione europea e conoscere l'organizzazione politica ed economica dell'UE. 	
	Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura	Alterità e relazione: conoscere e rispettare la funzione delle regole e delle norme, nonché il valore giuridico dei divieti; partecipare consapevolmente al processo di accoglienza e di integrazione tra studenti diversi all'interno della scuola; conoscere lo Statuto delle studentesse e degli studenti e tenerne conto nel comportamento e nei giudizi da esprimere sulla		ALTERITA' E RELAZIONE		
				<ul style="list-style-type: none"> Avviare a riconoscere il valore della legalità come elemento fondante all'interno di una comunità (scuola e famiglia) e ad assumere comportamenti responsabili. 	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscere il valore della legalità come elemento fondante all'interno di una comunità (scuola e famiglia) e assumere comportamenti responsabili. 	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscere e riflettere sul valore della legalità come elemento fondante all'interno di una comunità (scuola e famiglia) e assumere comportamenti responsabili e consapevoli.

	probabilistica.	<p>situazione scolastica; conoscere e rispettare il codice della strada: segnaletica stradale, tipologia dei veicoli e norme per la loro conduzione; gestire le dinamiche relazionali proprie della preadolescenza nelle dimensioni dell'affettività, della comunicazione interpersonale e della relazione tra persone diverse tenendo conto non solo degli aspetti normativi, ma soprattutto di quelli etici.</p>				
<p>Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l'importanza dell'espressione</p>		<p>Partecipazione: essere consapevoli delle caratteristiche del</p>	<ul style="list-style-type: none"> Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 	PARTECIPAZIONE		
				<ul style="list-style-type: none"> Avviare ad interagire in 	<ul style="list-style-type: none"> Interagire in modo 	<ul style="list-style-type: none"> Interagire in modo

<p>creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.</p>		<p>territorio in cui si vive e degli organi che lo governano, ai diversi livelli di organizzazione sociale e politica; partecipare alle iniziative promosse per una sempre maggiore collaborazione tra scuola ed enti locali e territoriali; riconoscere i provvedimenti e le azioni concrete che promuovono e tutelano il principio della sussidiarietà verticale ed orizzontale in un territorio; trovare fatti storici, situazioni politiche ed esempi giuridici che possano testimoniare una mancata o insufficiente valorizzazione del rapporto costituzionale che dovrebbe</p>	<p>tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 	<p>modo responsabile all'interno di un gruppo per collaborare alla realizzazione di attività collettive.</p>	<p>responsabile e positivo all'interno di un gruppo per collaborare alla realizzazione di attività collettive</p>	<p>responsabile e propositivo all'interno di un gruppo per collaborare alla realizzazione di attività collettive.</p>
---	--	--	---	--	---	---

		intercorrere tra l'unità e l'indivisibilità della Repubblica e organizzazione istituzionale e ordinamentale fondata sull'autonomia e sul decentramento; comprendere e utilizzare i codici e gli strumenti di comunicazione delle diverse istituzioni; collaborare all'elaborazione e alla realizzazione dei diversi progetti (salute, ambiente, sicurezza ecc.) promossi dalla scuola e dal territorio.				
--	--	---	--	--	--	--

- Il presente documento è stato integrato anche alla luce della [nota MIUR n° 0003502 del 27/02/2018](#) delle Indicazioni Nazionali di Infanzia e Primo ciclo, con più attenzione alle competenze di Cittadinanza.



[TORNA AL
CURRICOLO
Primaria](#)



[Secondaria](#)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA*

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici².

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte³.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I

Le Camere.

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56⁶.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57⁷.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni⁸.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68⁹.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II

La formazione delle leggi.

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79¹⁰.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81^{11,12}.

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura¹³.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I

Il Consiglio dei ministri.

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96¹⁴.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico¹⁵.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III

Gli organi ausiliari.

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I

Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di

cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II

Norme sulla giurisdizione.

Art. 111¹⁶.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V ¹⁷

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114¹⁸.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

[Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3]

Art. 116¹⁹.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117²⁰.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici²¹; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario²²; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel

rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118²³.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119²⁴.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea²⁵.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse

aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti²⁶.

Art. 120²⁷.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121²⁸.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122²⁹.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123³⁰.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.

[Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]

Art. 125.

[Comma abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3] Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126³¹.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127³².

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

[Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]

Art. 129.

[Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]

Art. 130.

[Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]

Art. 131³³.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra³⁴.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I

La Corte costituzionale.

Art. 134³⁵.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135³⁶.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

Comma abrogato dall'articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2].

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI³⁷

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII³⁸

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALCIDE DE GASPERI

V: *il Guardasigilli* GRASSI

NOTE

* Il testo include le integrazioni e le modifiche intervenute successivamente al 1948. Questa edizione è stata curata dal Servizio Studi e massimario.

¹ *(Nota all'art. 10, quarto comma).*

A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, «l'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

² **(Nota all'art. 26, secondo comma).**

A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, «l'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

³ **(Nota all'art. 27, quarto comma).**

Le parole «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono state soppresse con l'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.

⁴ **(Nota all'art. 48, terzo comma).**

Comma inserito con l'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

⁵ **(Nota all'art. 51, primo comma).**

Il secondo periodo di questo comma è stato aggiunto con l'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

⁶ **(Nota all'art. 56).**

Articolo così sostituito dapprima con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e poi modificato, nei commi secondo e quarto, con l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

⁷ **(Nota all'art. 57).**

Articolo così sostituito dapprima con l'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e, successivamente modificato, nel terzo comma, dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise, nonché, nel primo, secondo e quarto comma, con l'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

⁸ **(Nota all'art. 60, primo comma).**

Comma così sostituito con l'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2,

⁹ **(Nota all'art. 68).**

Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

¹⁰ **(Nota all'art. 79).**

Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

¹¹ **(Nota all'art. 81).**

Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

¹² **(Nota all'art. 81).**

L'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 prevede quanto segue: «1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

- a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
- b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
- c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
- d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;

e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'*articolo 119 della Costituzione*, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'*articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione*, come modificato dall'*articolo 4* della presente legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».

¹³*(Nota all'art. 88, secondo comma).*

Comma così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

¹⁴*(Nota all'art. 96).*

Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

¹⁵*(Nota all'art. 97, primo comma).*

Comma così premesso dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

¹⁶*(Nota all'art. 111).*

I primi cinque commi sono stati introdotti con l'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

¹⁷*(Nota al Titolo V).*

Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nelle disposizioni finali (artt. 10 e 11), la legge n. 3 ha così stabilito:

«Art. 10. - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

«Art. 11. - 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

¹⁸*(Nota all'art. 114).*

Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

¹⁹*(Nota all'art. 116).*

Articolo così sostituito con l'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁰*(Nota all'art. 117).*

Articolo così sostituito con l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²¹*(Nota all'art. 117, secondo comma, lettera e).*

Lettera così modificata dalla lettera *a*) dell'art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

²²*(Nota all'art. 117, terzo comma, primo periodo).*

Comma così modificato dalla lettera *b*) dell'art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

²³*(Nota all'art. 118).*

Articolo così sostituito con l'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁴*(Nota all'art. 119).*

Articolo così sostituito con l'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁵*(Nota all'art. 119, primo comma).*

Comma così modificato dalla lettera *a*) dell'art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

²⁶*(Nota all'art. 119, ultimo comma).*

Comma così modificato dalla lettera *b*) dell'art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

²⁷*(Nota all'art. 120).*

Articolo così sostituito con l'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁸*(Nota all'art. 121).*

Articolo così modificato, nel secondo e quarto comma, con l'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

²⁹*(Nota all'art. 122).*

Articolo così sostituito con l'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Con le «disposizioni transitorie», la stessa legge costituzionale ha inoltre stabilito:

«Art. 5. - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto

Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».

³⁰ **(Nota all'art. 123).**

Articolo così sostituito, nei primi tre commi, con l'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e integrato dell'ultimo comma con l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³¹ **(Nota all'art. 126).**

Articolo così sostituito con l'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

³² **(Nota all'art. 127).**

Articolo così sostituito con l'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³³ **(Nota all'art. 131).**

Articolo così modificato con l'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.

³⁴ **(Nota all'art. 132, secondo comma).**

Comma così modificato con l'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³⁵ **(Nota all'art. 134).**

L'ultimo capoverso è stato così modificato con l'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

³⁶ **(Nota all'art. 135).**

Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successivamente modificato, nell'ultimo capoverso, con l'art. 2, comma 2, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

³⁷ **(Nota alla XI disposizione transitoria e finale).**


Il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963, con l'articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.

³⁸ **(Nota alla XIII disposizione transitoria e finale).**

Ai sensi della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, «i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».



[Primaria](#)



[Secondaria](#)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

PROT. N. AOODGOS 2079 DEL 4 MARZO 2009

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento

All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta

E p.c.

Ai Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti

Al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori a Scuola

Al Forum nazionale delle Associazioni Studentesche

Al Forum Nazionale delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti
della scuola

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado

**Oggetto: Documento d'indirizzo per la sperimentazione
dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"**



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Premessa

L'introduzione, con legge 30.10.2008 n. 169, dell'insegnamento Cittadinanza e Costituzione offre l'occasione per una messa a punto del fondamentale rapporto che lega la scuola alla Costituzione, sia dal punto di vista della sua legittimazione, sia dal punto di vista del compito educativo ad essa affidato. Le scuole sono chiamate in proposito a concorrere, anzitutto con la riflessione, con l'approfondimento dei problemi e con la sperimentazione, a questa messa a punto, in vista di un più maturo assetto ordinamentale della materia.

La storia cinquantennale dei tentativi di istituire un insegnamento di *educazione civica* nella scuola rivela successi, intuizioni nobili e soluzioni ingegnose, ma anche vari insuccessi.

Negli ultimi decenni, allo scopo di arricchire e di rinforzare l'educazione civica, su richiesta di prestigiosi organismi internazionali in risposta ad emergenze educative di vario tipo, si sono auspiccate, proposte e anche introdotte per via amministrativa o addirittura per via legislativa, come è successo con *l'educazione alla salute* e con *l'educazione stradale*, un notevole numero di altre "educazioni" (ai diritti umani, alla pace, allo sviluppo, all'ambiente, all'intercultura, ai media...) che però non si sono mai conquistate uno spazio curricolare definito, restando affidate alla buona volontà dei docenti e alla sensibilità dei responsabili *pro tempore* della Pubblica Istruzione.

Da qui l'opportunità di seguire, sia pure per sommi capi, la vicenda storico-istituzionale dell'educazione civica, che è passata attraverso nomi e prospettive culturali parzialmente diverse.

Altrettanto utile risulta la considerazione comparativa delle soluzioni adottate o in via di adozione nei diversi paesi, dove l'educazione civica è anche una disciplina separata, che prevede un'ora settimanale per tutta la durata degli studi, come in Francia e in Spagna, o in parte del curriculum, come in Inghilterra e in Romania, o dove questa "quasi-disciplina e super-disciplina" è una dimensione integrata nei *Social studies*, come avviene in Svezia, per l'intero ciclo novennale di base.

Ovunque si sottolineano l'importanza delle dimensioni trasversali e multidisciplinari, e l'esperienza di partecipazione alla vita della scuola, sul piano dell'esercizio della democrazia diretta o delegata, anche in riferimento ai processi decisionali, per mettere in pratica l'esercizio dei diritti e dei doveri dentro la scuola. Attenzione si rivolge poi, oltre al curriculum esplicito, anche al *curriculum nascosto o implicito*, che è assai importante didatticamente, perché tiene conto dei *vissuti reali*, sia degli studenti, sia dei *docenti*, per i quali è indispensabile un *adeguato sostegno formativo*.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

1. Ragioni e prospettive del rapporto fra scuola e Cittadinanza e Costituzione

1) *L'educazione civica nei cambiamenti istituzionali avvenuti nel corso dell'ultimo cinquantennio*

A) *Il DPR **13.6.1958**, n. 585 per la scuola secondaria di primo e secondo grado*

Le origini istituzionali dell'educazione civica nella storia repubblicana si ritrovano, dieci anni dopo il varo della Costituzione, nel dpr **13 giugno 1958**, n. 585, dal titolo "Programmi per l'insegnamento dell'educazione civica negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica". È questa l'espressione che resta più a lungo in vigore sul piano istituzionale e che più largamente viene utilizzata dall'opinione pubblica, anche in ambito internazionale.

In questo originario decreto si trovano con chiarezza tutti gli elementi che giustificano gli sforzi fatti, nel successivo mezzo secolo, per far crescere la "pianticella" dell'educazione civica e si intravedono anche le ragioni della sua debolezza.

Vi si dice, a proposito di questo insegnamento, che:

- a) *"con il primo termine, 'educazione', si immedesima con il fine della scuola e con il secondo, 'civica', si proietta verso la vita sociale, giuridica, politica, verso i principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concreta";*
- b) *"se pure è vero che l'educazione civica ha da essere presente in ogni insegnamento, l'opportunità evidente di una sintesi organica consiglia di dare ad essa un quadro didattico, e perciò di indicare orario e programmi e induce ad insegnare per questo specifico compito il docente di storia";*
- c) *occorre pensare all'utilizzo della "stessa organizzazione della vita scolastica come viva esperienza di rapporti sociali e pratico esercizio di diritti e di doveri";*
- d) *l'educazione civica "si giova di un costante riferimento alla Costituzione della Repubblica, che rappresenta il culmine della nostra attuale esperienza storica, nei cui principi fondamentali si esprimono i valori morali che integrano la trama spirituale della nostra civile convivenza".*

La gracilità di questo pur nobile impianto non stava nella visione culturale e politica o nelle motivazioni pedagogiche, che l'avevano ispirato e legittimato, ma:

- da un lato, nella *complessità* e nella delicatezza delle dimensioni sopra ricordate che, pur riferendosi a norme e principi condivisi e istituiti al più alto livello, quello costituzionale, sono per natura loro, se non condotti con autorevolezza e competenza, suscettibili di scadimento in improduttivi dibattiti,



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

divergenze, conflitti, o, all'opposto, in discorsi astratti poco interessanti per i giovani;

- dall'altro nell'*angustia dell'orario* previsto in proposito per l'insegnante di storia, che doveva dedicare *due sole ore mensili* alla nuova disciplina annessa alla "disciplina madre", *senza* che ciò implicasse, e con quei tempi era logico, un *voto distinto* per l'educazione civica.

B) Il DM 9.2.1979 per la scuola media e il DPR 12.2.1985, n. 104 per la scuola elementare

Nei programmi della *scuola media* del 1979 compaiono alcune novità interessanti. L'*educazione civica*, "quale *specifico materia d'insegnamento, esplicitamente prevista dal piano di studi, ha come oggetto di apprendimento le regole fondamentali della convivenza civile, come risultati di un processo storico pervenuto a formulazioni giuridiche positive e come presupposto per ulteriori sviluppi. Il nucleo fondamentale di tali contenuti è dato dal testo della Costituzione italiana, legge fondamentale dello Stato e sintetica espressione della nostra civile convivenza, che abbisogna di tutte le forze per la sua completa attuazione. La comprensione della Costituzione, che gioverà anche a dare sistemazione, quasi secondo un indice ragionato, agli altri temi di educazione civica, avrà un momento più organico nella terza classe, in quanto lo consentono l'età e l'esperienza raggiunta dagli allievi*".

È su questa base che l'educazione civica viene intesa come "*un grande campo di raccordo culturale, interdisciplinare, che ha anche i suoi contenuti specifici...*"

La sua gestione veniva affidata al "*consiglio di classe*", che doveva anche indicare, in sede di programmazione, "*tempi specifici per lo svolgimento dell'attività programmata*". Tutte le discipline venivano intese come "*articolarioni di una educazione unitaria*": così si parlava di educazione linguistica, storica, *civica*, matematica... "*La scuola, si diceva, attua il suo impegno di educazione civica attraverso il contatto col mondo civile e la presa di coscienza dei valori sui quali si fonda la Costituzione, l'offerta di conoscenza di problemi e di metodologie per la valutazione critica dei fatti, nonché attraverso un concreto esercizio di vita democratica nella scuola*".

Nei programmi della *scuola elementare* del 1985 compariva, ai vertici degli obiettivi educativi, l'*Educazione alla convivenza democratica*, indicata come uno dei "*principi e fini della scuola primaria*": essa "*sollecita gli alunni a divenire consapevoli delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni, alla luce di criteri di condotta chiari e coerenti, che attuino valori riconosciuti*".

Questi valori sono stati individuati nella *Costituzione*. Quanto allo spazio curricolare, questi programmi prevedevano, accanto alla storia e alla geografia, la materia "*studi sociali*". Con essi la scuola doveva fornire "*gli strumenti per un primo livello di conoscenza dell'organizzazione della nostra società nei suoi*



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

aspetti istituzionali e politici, con particolare riferimento alle origini storiche e ideali della Costituzione”.

C) La direttiva 8.2.1996 n. 58 e gli sviluppi successivi

Un passo avanti nell’elaborazione culturale e amministrativa, se non negli ordinamenti e nei programmi, si fece negli anni 1995 e 1996, nell’ambito di una commissione ministeriale suggerita dal CNPI, per ripensare e rilanciare la indebolita educazione civica. Di fronte al complicarsi e all’estendersi della problematica di tipo sociopolitico (dalla caduta del Muro di Berlino ai trattati di Maastricht e alla globalizzazione) e di tipo esistenziale (il disagio giovanile, fonte di demotivazione, devianza, droga, delinquenza, incidenti stradali e, all’opposto, volontà di protagonismo e di partecipazione giovanile), diversi ministeri, a partire da quello dell’Istruzione, furono tentati di affidare alla scuola, sulla base delle “emergenze” volta a volta percepite, ogni problematica che presentasse risvolti di tipo educativo.

Nell’ambito di quella commissione si fece chiaro che le “educazioni” ministeriali, già in qualche modo “governate” con i progetti Giovani e Ragazzi, potevano trovare proprio nella Costituzione una mappa concettuale, valoriale e giuridica essenziale e completa, utile a unificare la nuova problematica educativa e ad affrontarla non in termini giustappositivi, ma in termini integrativi.

La direttiva ministeriale n. 58, con l’allegato documento “*Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale*”, annunciò un “*curricolo continuo di educazione civica e cultura costituzionale*”, che tuttavia non entrò in vigore.

Lo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (dpr 24.6.1998, n.249), ha rappresentato una conquista “storica” per tutti coloro che da decenni si erano impegnati per l’attuazione dei diritti e dei doveri degli studenti nella comunità scolastica.

La scuola infatti vi è definita come “*comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il ricupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia ... e con i principi generali dell’ordinamento italiano*”.

Alla base vi è, infatti, una concezione dell’educazione e della formazione culturale che privilegia l’esigenza di co-costruire, sviluppare, ri-calibrare in senso evolutivo la qualità dei percorsi di crescita degli studenti. Si tratta di una



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

visione fortemente improntata alla promozione della persona; alla valorizzazione delle competenze di cui i ragazzi sono portatori; alla sperimentazione di percorsi di responsabilità partecipate; al supporto mirato alla gestione e al superamento degli ostacoli allo sviluppo.

Come ogni regolamentazione di natura democratica, lo Statuto delle studentesse e degli studenti è doverosamente attento anche alla definizione dei *doveri* che gli studenti sono tenuti ad osservare, relativamente allo studio, al rispetto per le persone e per le disposizioni organizzative, alla correttezza nei comportamenti e alla cura dell'ambiente scolastico, riconosciuto quale importante fattore di qualità della vita della scuola.

Purtroppo, in assenza di un aggancio forte a un insegnamento relativo all'impianto costituzionale, e alla convenzione internazionale sui diritti del minore (1989) anche questo Statuto non ha dato tutti i frutti sperati.

D) L'occasione della riforma costituzionale del Titolo V e i nuovi Statuti Regionali

Una vera novità per la tematica in questione nasce con la legge costituzionale **18.10.2001**, n.3, dal titolo "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*". Alcuni orientamenti già presenti nelle loro linee essenziali nel testo del 1948, come ad esempio la distinzione tra Repubblica e Stato, e ancor di più la valorizzazione strategica del ruolo degli Enti locali e, in particolare, delle Regioni, vengono ampliati e definiti con più precisione, delineando un nuovo equilibrio istituzionale.

In particolare per quanto riguarda l'istruzione, allo Stato spettano le norme generali e alle Regioni viene riconosciuta potestà legislativa in riferimento "*ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*" (art. 117). Di rilievo è anche la consacrazione formale del «principio di sussidiarietà» (art. 118), insieme al rilancio del ruolo delle autonomie: fra queste gli istituti scolastici, intesi come "*formazioni sociali ove si svolge la (sua) personalità*" di ogni uomo (art. 2), ottengono il riconoscimento dell'autonomia a livello costituzionale (art. 117).

Si tratta di attribuzioni di poteri e di responsabilità che vanno fatti vivere nella scuola, rendendoli il più possibile espliciti, in riferimento ai valori di cittadinanza che si possono vivere nel nuovo assetto costituzionale.

E) La legge delega 28.3.2003, n. 53 e il decreto legislativo 19.2.2004, n. 59

Un altro passo avanti sul piano della riflessione pedagogica e metodologica è stato fatto con legge 53/2003 ("*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia*



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

di istruzione e formazione professionale”). Essa, come è noto, ha indicato tra i fini delle scuole di ogni ordine e grado *l'educazione ai principi fondamentali della convivenza civile*.

Questa è stata poi, nei decreti applicativi, articolata in sei *educazioni*, raggruppabili in due assi: uno di tipo oggettivo-istituzionale (cittadinanza, sicurezza stradale, ambiente), uno di tipo soggettivo-esistenziale (salute, alimentazione, affettività).

Le caratteristiche di questa complessiva *educazione alla convivenza civile* dovevano essere, come è noto, due.

In base alla prima, essa doveva coinvolgere tutti i docenti e tutte le discipline in uno sforzo di coordinamento e d'integrazione, per l'intera durata del periodo scolastico caratterizzato dal diritto dovere all'istruzione e alla formazione (cioè di almeno 12 anni o, comunque, fino all'ottenimento di una qualifica professionale). In questo senso, come specificavano le *Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati*, se erano indicati gli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e abilità) sia per ciascuna delle diverse discipline presenti nei piani di studio (alla fine di ogni biennio scolastico) sia per l'educazione alla *convivenza civile* (alla fine della durata di ogni grado di scuola), ci si premurava anche di ribadire che i contenuti del doppio elenco, in realtà obbedivano, *“al principio della sintesi e dell'ologramma”*, rinviando ciascuno a tutti gli altri. Per questo, si invitavano i docenti a riflettere sul fatto che *«un obiettivo specifico di apprendimento di una delle sei dimensioni della convivenza civile»* era e doveva essere sempre *«anche disciplinare e viceversa»*.

La seconda caratteristica dell'educazione alla *convivenza civile* era basata sulla consapevolezza che la originaria relazionalità umana e l'espressione morale e sociale di questa caratteristica antropologica sarebbero state l'ambito fondante lo statuale e il legale-normativo.

F) Il DM 31.7.2007

La difficoltà dell'impresa innovativa sopra ricordata ha indotto il nuovo Governo a lasciar cadere *l'educazione alla convivenza civile*, i cui concetti generali sono però stati ampiamente recuperati nelle *Indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo*:

- sia nella premessa generale, *“Cultura Scuola Persona”*, che finalizza queste *Indicazioni* ad *“una nuova cittadinanza”*, per un *“nuovo umanesimo”*;
- sia nella premessa alle singole discipline e alle aree disciplinari, in cui si parla di *cittadinanza attiva*, di legalità, di etica della responsabilità e dei valori sanciti nella Costituzione, con la citazione di alcuni suoi articoli;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

-sia infine nell'ambito dell'area storico-geografica, che ha "fra gli obiettivi centrali lo sviluppo delle competenze relative alla cittadinanza attiva" (comprensione del significato delle regole per la convivenza nella società e della necessità di rispettarle, conoscenza della Costituzione e dei diritti umani).

G) Il Ddl 1.8.2008 e il Decreto legge 1.9.2008 n. 137, convertito nella legge 30.10.2008, n. 169: continuità e novità

Il disegno di legge del 1.8.2008, approvato dal Consiglio dei Ministri, ha previsto l'istituzione per legge della "disciplina denominata *Cittadinanza e Costituzione, individuata nelle aree storico-geografica e storico-sociale ed oggetto di specifica valutazione*", con una propria dotazione oraria di 33 ore annue e con voto distinto per tutti gli ordini e gradi di scuola.

La decisione, da parte del Governo, di percorrere la corsia preferenziale del decreto legge, per intervenire concretamente nella scuola già dall'anno scolastico 2008-2009, ha comportato per l'immediato la scelta di concentrare l'attenzione, da un lato sulla formazione dei docenti e dall'altro sulla sperimentazione di un insegnamento che avesse per oggetto "le conoscenze e delle competenze relative a 'Cittadinanza e Costituzione', nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse".

Ecco perché la ripresa di un'iniziativa istituzionale in merito e il rilancio di prassi virtuose che sono già in atto, anche con i limiti istituzionali ricordati, non hanno né i caratteri della semplice ripetizione o riesumazione, né quelli della assoluta novità.

In particolare s'intende valorizzare l'impianto culturale abbozzato negli anni '50, liberandolo dai limiti istituzionali che, con le sole due ore mensili, e senza un proprio voto, ne hanno ostacolato il cammino.

D'altra parte, le difficoltà incontrate nello scorso mezzo secolo nell'impegno a sviluppare l'educazione civica come compito comune a tutta la scuola e come disciplina autonoma non sono destinate a risolversi improvvisamente, ma neppure legittimano la rimozione del problema, che anzi riemerge a livello internazionale, in diversi paesi. Lo dimostrano la citata Raccomandazione europea e l'avvio del Progetto ICCS 2009 (*International Civic and Citizenship Education Study*), terza indagine internazionale sull'educazione civica e alla cittadinanza promossa dalla IEA (*International Association for the Evaluation of Educational Achievement*). Il progetto ICCS 2009, cui collabora per il nostro Paese l'INVALSI, si svolge contemporaneamente in 40 Paesi in tutto il mondo e si pone l'obiettivo di "identificare ed esaminare, all'interno di una dimensione comparativa i modi in cui i giovani vengono preparati per svolgere in modo attivo il proprio ruolo di cittadini in società democratiche".



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

2) Le competenze sociali e civiche raccomandate dall'Unione Europea e l'educazione alla convivenza civile

Per entrare maggiormente nel merito del discorso, è opportuno riferirsi anche al "Quadro di riferimento europeo" allegato alla *Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente*. Il nostro ordinamento richiama e utilizza questa elaborazione, presentando le otto competenze chiave da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria, negli allegati al DM **22.8.2007** n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione), che si riferiscono sia all'asse dei linguaggi, sia a quello scientifico-tecnologico, sia a quello storico-sociale.

In particolare, circa le *competenze sociali*, la Raccomandazione europea afferma che esse implicano anzitutto "*competenze personali, interpersonali e interculturali, che riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche di risolvere i conflitti, ove ciò sia necessario*". Si va dalla consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali alla comprensione dei diversi codici di comportamento, alla capacità di negoziare, di creare fiducia, di superare stress, frustrazioni, pregiudizi.

La "*competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica*".

Si trovano in questo elenco sommariamente richiamato alcuni temi che appartengono a quella che la legge **53/2003** chiama *convivenza civile*. Educare alla convivenza civile significa promuovere nel singolo cittadino la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio, e di essere insieme fruitore dei beni di cultura e responsabile della loro conservazione e della loro crescita, nei riguardi degli altri e delle nuove generazioni.

Fra i beni di cultura, un posto particolare occupano i *diritti umani*, frutto di riflessione filosofica e giuridica e di lotta politica, e conseguenza del movimento *democratico*, che affida i poteri dello *stato* al metodo del confronto fra gruppi concorrenti e alla prassi del voto, secondo regole fissate preventivamente.

La società non si esaurisce nella sua dimensione *politica*; col termine di *società civile* s'intende riferirsi ad altri aspetti dell'umana convivenza: gli aspetti economici, culturali, religiosi, etici, artistici, scientifici, tecnologici. E di questi aspetti fanno parte sia il risvolto "fisiologico", sia il risvolto "patologico", quello che legittimamente viene qualificato come "incivile", ma anche immorale, antisociale, falso, brutto, irrazionale, criminale: risvolto che, con alleanza delle



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

forze civili, nel rispetto del pluralismo, va combattuto in ogni sede, a partire dalla propria persona.

Fa parte del linguaggio comune, soprattutto quando si esprima in termini di pubblicità, di propaganda, di proselitismo, di spettacolo televisivo, o di semplice espressione di *stati d'animo*, l'uso improprio o scorretto di termini talora superficiali, imprecisi, volgari e offensivi, non rispettosi della realtà dei fatti, delle parole e dei pensieri altrui: basta poco per trasformare un civile dibattito in una rissa incivile.

Da qui l'impegno a capire, ad ascoltare con pazienza, a controllare gli impulsi, ad evitare criminalizzazioni, demonizzazioni, strumentalizzazioni; e a distinguere le persone, che vanno sempre rispettate, dalle idee e dai comportamenti, che vanno discussi e anche contrastati quando appaiano negativi, per quello che significano e per le conseguenze che hanno.

In termini formativi il concetto di *convivenza civile* si connette strettamente ai cosiddetti "*saperi della legalità*", che attengono a diversi e complessi livelli conoscitivi fondamentali in termini di educazione alla cittadinanza democratica, quali: a) la conoscenza storica, che dà spessore alle storie individuali e a quella collettiva, dà senso al presente e permette di orientarsi in una dimensione futura; b) la conoscenza della Costituzione e delle istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed economici, quale background fondamentale, che deve diventare parte del patrimonio culturale degli alunni e degli studenti; c) la conoscenza del contesto sociale nel quale i ragazzi si muovono e agiscono: essi non possono prescindere dalla conoscenza delle fondamentali dinamiche europee ed internazionali, di alcune delle altre lingue, culture e religioni, maturata anche attraverso la capacità di accedere alle opportunità di mobilità culturale, telematica e geografica esistenti.

Per educare alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva possono essere utilizzate e valorizzate diverse forme espressive degli studenti e delle studentesse. Un contributo all'acquisizione di conoscenze, competenze e atteggiamenti che possono aiutare i giovani a diventare cittadini e a svolgere un ruolo nella società, può venire dalla *cooperazione europea e internazionale*. La partecipazione ai programmi europei costituisce una valida e significativa occasione per definire e realizzare con scuole di altri Paesi strategie didattiche finalizzate allo scambio interculturale e per favorire tra i giovani il dialogo tra i rispettivi diversi mondi di appartenenza. Questo vale anche, sul piano nazionale, per le iniziative culturali e formative promosse per le scuole dal Senato della repubblica e dalla Camera dei deputati.

Arricchire la conoscenza attraverso l'esperienza diretta può far superare, attraverso il confronto con altre tradizioni, mentalità e comportamenti, gli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

stereotipi che sovente sono alla base di fenomeni di intolleranza, xenofobie e razzismo.

In tale prospettiva va sottolineato che la scuola, presidio di legalità, è credibile nella sua funzione educativa quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento. Le attività educative promosse nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono perciò favorire l'acquisizione di competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche, che consentano la partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale e lavorativa in società sempre più complesse. È necessario, quindi, potenziare la conoscenza approfondita dei valori costituzionali attraverso interventi educativi centrati sui temi sopra citati della cittadinanza democratica ed attiva e, di conseguenza, della legalità. Una tale formazione si fonda sull'implementazione di percorsi in grado di produrre una graduale ma solida presa di coscienza dei principi e delle regole che sono alla base della convivenza civile, con modalità differenziate in relazione alle età dei soggetti coinvolti e alle loro competenze culturali e linguistiche.

Il rispetto della legalità, l'osservanza di diritti e di doveri devono essere compresi in termini di valori essenziali e fondanti la possibilità di essere interlocutori protagonisti nell'ambito di un progetto comune e solidale volto allo sviluppo della società più estesa.

3) La collaborazione fra docenti e la valutazione del comportamento degli studenti

L'ora settimanale dedicata a Cittadinanza e Costituzione non è certo sufficiente a produrre, sulla mera base dei temi che affronta e dei metodi di lavoro coinvolgenti che sappia adottare, risultati di questo tipo. Essi vanno considerati come compito comune ai docenti e ai dirigenti scolastici, *nel dialogo allargato con forze potenzialmente educative*. In particolare nei consigli di classe si tratta di trovare intese per accordarsi sugli obiettivi di apprendimento relativi a questa area di concetti e di competenze, anche sulla scorta dei contributi forniti dal docente di questa disciplina, per giungere a *valutare collegialmente i comportamenti* dei bambini, degli adolescenti e dei giovani.

Si tiene conto in proposito delle innovazioni introdotte dalla legge **53 del 2003** e della legge **169 del 2008** per quanto riguarda il *comportamento*, che è oggetto di specifica valutazione, accanto agli apprendimenti disciplinari e alle competenze. Si arricchisce in tal modo il concetto tradizionale di *condotta*, riconoscendo la molteplicità delle motivazioni e delle componenti che influiscono sul *comportamento* dei discenti.

Oltre alle citate competenze sociali e civiche di fonte europea, si tratta di utilizzare altri strumenti analitici per individuare le componenti del comportamento, sulla scorta della letteratura disponibile in proposito. Il



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

versante sociale del comportamento riguarda l'insieme delle interazioni socio affettive e cooperative che l'allievo instaura con i compagni.

Letto in *situazione di lavoro e di compito*, il comportamento va valutato in rapporto all'impegno (intensità e continuità), all'attenzione e concentrazione, all'organizzazione (relativa al metodo di studio), al controllo dell'ansia nei confronti delle prove, alla responsabilità e al senso critico.

In particolare, l'impegno di valutazione collegiale del comportamento degli alunni e degli studenti, *in interazione* con i coetanei e con gli adulti in ambiente scolastico, consente di approfondire la conoscenza delle singole persone e di esplorare in concreto la possibilità di valorizzare i loro talenti e di prevenire stili di comportamento disfunzionali e antisociali. Infatti, il riconoscimento e la promozione della *capacità di assumersi la responsabilità cognitivo-emozionale* delle proprie intenzioni e azioni possono essere diffusi e consolidati attraverso la valorizzazione della *partecipazione studentesca*, che rappresenta uno strumento significativo di coinvolgimento e di aggregazione partecipe e responsabile dei giovani nei percorsi di educazione e di crescita personale e comunitaria.

Le "*Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca*" (Dir. **10.11.2006**) mettono in evidenza come la scuola non possa vivere senza la partecipazione attiva e propositiva di tutti i soggetti che la compongono, compresa la componente degli studenti. L'esercizio della democrazia, infatti, è un diritto-dovere che va appreso e praticato giorno per giorno fin dalla più giovane età.

La scuola è la palestra ideale di questa pratica, quando sviluppa nella persona che apprende la consapevolezza dei propri percorsi formativi e favorisce e sostiene un processo relazionale finalizzato alla crescita globale, nella convinzione che le ragazze e i ragazzi, attraverso l'assunzione di responsabilità partecipative, si educino al confronto ed imparino le regole fondamentali del vivere sociale.

In tal senso, la scuola rappresenta un fondamentale punto di riferimento per le Associazioni studentesche e le Consulte provinciali degli studenti, che offrono un notevole contributo in termini di: a) conoscenza del mondo giovanile e dei suoi bisogni; b) progettazione di azioni di sensibilizzazione e formazione funzionali a promuovere il confronto e il dialogo intra ed intergenerazionale; c) consolidamento di piani di collaborazione concertati e condivisi, dalla forte valenza responsabilizzante.

In tale prospettiva gli Uffici scolastici regionali e provinciali, in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, hanno il compito di offrire ogni utile e costruttivo apporto a sostegno della condizione studentesca, del protagonismo dei giovani e del loro impegno nella forma dell'associazionismo,



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

favorendo le condizioni per rafforzare il dialogo tra le rappresentanze degli studenti e l'Amministrazione scolastica a livello territoriale, regionale e nazionale, e sviluppando, altresì, le interconnessioni fra le diverse forme di rappresentanza.

Di particolare significatività risulta, in tale cornice, la possibilità di promuovere in ambiente scolastico la più ampia progettualità, la capacità di assumere un ruolo propositivo attivo e partecipe, ma anche la capacità di co-gestire i problemi, di ipotizzarne le dinamiche sottostanti, di esperire le soluzioni più funzionali.

4) Educare alla cittadinanza secondo Costituzione, in contesti multiculturali

Trovarsi a vivere in una società complessa e sovente disorientata, anche nella micro società scolastica, in cui ci si trova di fatto riuniti per ragioni varie, e impegnarsi a farne *una vera comunità di vita e di lavoro*, significa maturare la capacità di cercare e di dare un senso all'esistenza e alla convivenza e di elaborare dialetticamente i costrutti dell'identità personale e della solidarietà, della libertà e della responsabilità, della competizione e della cooperazione.

In questa prospettiva, l'ordinamento giuridico, che trova nella Costituzione il suo nucleo generativo e il suo fondamentale impianto organizzativo, non va considerato come uno dei tanti schemi astratti e immutabili con cui la scuola obbliga gli studenti ad affaticare la memoria, ma come un *germe vitale*, che si sviluppa lentamente, e non senza ostacoli e resistenze di tipo interno ed esterno, nella vita dei ragazzi e in quella della classe e della scuola.

Tale ordinamento si rivela progressivamente come potente strumento per capire, per accettare e per trasformare la realtà, per impostare relazioni, per affrontare e risolvere in modo non violento i conflitti a tutti i livelli e per immaginare e promuovere nuove regole, coerenti con quei principi e con le linee portanti dell'ordinamento democratico.

La realizzazione degli obiettivi proposti e da perseguire, le strategie da adottare e le collaborazioni da attivare per tradurre i principi di cittadinanza, democrazia e legalità in patrimonio culturale dei singoli, in modelli di vita e in comportamenti coerenti è legata al coinvolgimento di tutto il personale scolastico, alla sua sensibilità, alla sua crescita professionale. La sfida maggiore investe i docenti di tutte le aree disciplinari, che devono ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di relazione e valutazione degli apprendimenti che maggiormente favoriscono la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni, la percezione di star bene a scuola, la consapevolezza di essere in una comunità che accoglie, che mette in pratica le regole del vivere civile e sociale, che dialoga con le istituzioni e con la società civile organizzata, che *sa apprendere*.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Il cammino compiuto dalla nostra società, in ambito nazionale e internazionale, ha posto negli ultimi decenni il problema di pensare ai valori civici e sociali in orizzonti più vasti di quelli con cui sono state educate le generazioni precedenti l'attuale popolazione scolastica. La planetarizzazione dei problemi, delle interdipendenze, delle culture, delle conoscenze e dei diritti umani, ma anche dell'indifferentismo, del fanatismo, del particolarismo, della delinquenza organizzata, delle possibili catastrofi non solo ambientali, richiede un notevole sforzo di conoscenza, di comprensione, di impegno critico, e anche di sopportazione del peso di una convivenza che appare per più aspetti problematica, dal livello locale al livello mondiale.

E la presenza nelle nostre classi di ragazzi che provengono da diversi paesi, con diverse lingue, culture, religioni e tradizioni, pone il problema di costruire itinerari formativi che valorizzino il dialogo e il *confronto fra i modi diversi con cui in diversi paesi vengono adottati costumi ed elaborate costituzioni e norme* non sempre compatibili con le nostre. Le scelte compiute dalla Costituzione italiana, in armonia con la Carta europea e con la dottrina internazionale dei diritti umani, costituiscono non solo un fattore identitario per il nostro popolo, ma anche un fattore di apertura per chiunque sui diritti di tutti e un impegno di lotta nei riguardi delle discriminazioni e delle prevaricazioni.

Utile e opportuna risulta a questo proposito la *Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione (30.04.2007)*, nata da un percorso avviato dal Ministro dell'Interno, nella seconda metà del 2006, nel quadro delle iniziative volte all'integrazione e alla coesione sociale.

Da questa problematica si alimenta la riflessione sulla cittadinanza, che riguarda l'intreccio delle relazioni fra il singolo e gli altri, sia nella prospettiva dei diritti umani, che rendono ciascuno "*cittadino del mondo*", sia nella prospettiva dei diversi ordinamenti giuridici, che spesso configgono con questi diritti. Il richiamo alla distinzione e all'inevitabile dialettica fra la dimensione *etica* e la dimensione *giuridica*, e fra la dimensione *personale* e quella *pubblica* dell'etica, aiutano la comprensione dei complessi fenomeni culturali, sociali, religiosi, politici: e inducono da un lato a problematizzare, dall'altro a cercare di risolvere le tensioni e le contraddizioni che ogni giorno si vivono, anche con le informazioni che i mass media ci presentano e/o ci nascondono, dal livello locale a quello mondiale.

In tal senso, la scuola deve essere intesa quale comunità educante all'interno della quale gli studenti e le studentesse - soggetti centrali dell'educazione e dell'istruzione - hanno l'opportunità di crescere sul piano umano e culturale, e quale istituzione che persegue l'obiettivo di formare cittadini e cittadine solidali e responsabili; aperti alle altre culture e pronti ad esprimere sentimenti, emozioni e attese nel rispetto di se stessi e degli altri; capaci di gestire



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

conflittualità e incertezza e di operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo responsabilmente. Appare, dunque, di primaria importanza, nell'ottica della promozione di percorsi di crescita funzionali in senso adattivo, promuovere in classe la condivisione delle regole, la partecipazione alle scelte e alle decisioni, la conoscenza responsabile degli obiettivi di sviluppo e degli strumenti da utilizzare per esprimere autenticamente se stessi, ma anche il saper discutere, il sapersi valutare, il sapersi confrontare con le opinioni altrui, il sapersi aprire al dialogo e alla relazione in una logica interculturale.

Anche il supremo concetto di *dignità di tutti i membri della famiglia umana*, il riconoscimento della quale è considerato dal Preambolo della *Dichiarazione universale dei diritti umani* (Parigi 1948) come "fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo", e che è definita *inviolabile* nel 1° articolo della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (Nizza, 2000) è oggetto di interpretazioni parzialmente diverse, come ci ricordano per esempio i dibattiti sulla bioetica e quelli relativi al multiculturalismo. Ciò che appartiene all'etnico, al culturale, al religioso, deve sempre più confrontarsi con leggi fatte e leggi da fare, nella prospettiva di *un'etica universale*, della quale non si può veramente fare a meno, anche se oggi per certi aspetti essa appare non tanto come una sicura conquista, quanto piuttosto come un compito a cui dedicarsi.

La *dignità della persona umana* non va solo presupposta, ma riconosciuta, rispettata e tutelata, come dice la Carta Europea: il che significa che la persona, nella sua concretezza esistenziale, nonostante il suo valore intrinseco, può anche *non* svilupparsi pienamente, se non viene fatta oggetto di cura, con un impegno attivo di "rimozione di ostacoli" che chiama in causa non solo la politica e la tecnica, ma prima di tutto *l'educazione*, per opera anzitutto della *famiglia*, poi della *scuola* e della società nelle sue varie articolazioni, fra cui un ruolo sempre più importante acquistano i *mass media*, le *associazioni*, le *chiese*.

A proposito della *famiglia*, la Costituzione è insieme esigente e generosa, quando affida ai genitori, e a nessun altro con tanta precisione, il "dovere e diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio" (art. 30).

E' questo il primo pilastro del Titolo II, relativo ai *rapporti etico-sociali*, articolato in tre affermazioni essenziali, che sono altrettanti compiti da adempiere. Vi si dice infatti che la Repubblica: "riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" (art.29), "agevola...la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi" (art. 31); "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti" (art. 32); "detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi", riconoscendo anche ad "enti e privati" "il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato", prevedendo poi per gli alunni di queste scuole "un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali" (art.33).

La conquista della capacità e della volontà di esercizio di una *cittadinanza*, che sia



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

democratica e attiva, appare in tal modo il frutto di azioni educative, che devono essere in qualche modo coordinate e concordate fra gli enti da cui dipendono la vita, la salute, la cultura, in sintesi la crescita umana e sociale dei ragazzi. I *rapporti tra scuola e famiglia* sono la prima cerniera che connette il mondo degli affetti familiari con quello delle relazioni e delle istituzioni sociali, ossia il mondo del privato con quello del pubblico.

Essendo riconosciuta dalla Costituzione, che responsabilizza l'intera Repubblica nei confronti della genesi e dell'esercizio dei suoi compiti, la famiglia dovrebbe essere anche il primo ambiente in cui si prende coscienza dei crediti e dei debiti che abbiamo nei confronti di questo "patto fondativo", stipulato da generazioni passate, a beneficio e per conto anche delle presenti e delle future. Ed è questo il vero fondamento del "patto educativo di corresponsabilità" fra scuola e famiglia, richiesto dalla normativa vigente.

In questa ottica il patto di corresponsabilità segna una tappa fondamentale, è uno strumento insostituibile di interazione scuola-famiglia poiché coinvolge direttamente insegnanti, alunni e genitori invitandoli a concordare, responsabilmente, modelli di comportamento coerenti con uno stile di vita in cui si assumono e si mantengono impegni, rispettando l'ambiente sociale in cui si è ospitati.

La valenza educativa di tale strumento sta anche e soprattutto nella possibilità di imparare a valutare il significato delle proprie azioni in relazione alle norme che connotano il vivere civile, e ai vantaggi evolutivi che la condotta pro-sociale comporta: fiducia in se stessi; riconoscimento da parte della comunità del proprio valore; possibilità di fare affidamento sugli altri in un clima di stima reciproca.

In particolare, il patto di corresponsabilità chiede un significativo impegno alle famiglie: quello di osservare con grande attenzione i propri ragazzi rispetto al loro rapporto con la scuola, entrando in costante relazione con essa.

In linea con tali presupposti si colloca il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoNAGS), nato proprio per valorizzare la componente dei genitori e assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche.

5) Conoscenze e competenze relative all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione

Per collocare nella opportuna luce culturale, educativa e didattica le proposte che sono riportate di seguito e anche per accogliere gli ammaestramenti della lunga storia che si è brevemente riassunta nelle pagine precedenti vanno evidenziati i seguenti punti.

a) La legge n. **169/2008** non denomina «educazione civica» o «educazione alla Costituzione e alla cittadinanza» la nuova disciplina perché l'educazione e il carattere educativo qualificano ogni insegnamento e ogni relazione interpersonale che si svolgano nel sistema educativo di istruzione e di formazione (art. 1 della legge delega n. 53/03). Va quindi evitato il rischio di



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

delegare a questo solo insegnamento preoccupazioni e compiti di natura educativa che, invece, devono coinvolgere per forza di cose tutti i docenti (con il loro esempio) e tutte le discipline (con particolari curvature del loro insegnamento).

b) Discorso analogo va condotto sulle ragioni che hanno persuaso il legislatore a non qualificare l'insegnamento di Costituzione e cittadinanza come «cultura». *Anche la cultura, infatti, appartiene all'intero dell'esperienza scolastica e ne costituisce, al pari dell'educazione, un elemento qualificante e imprescindibile.* Non esistono, perciò, insegnamenti che non siano e non debbano essere culturali e che, attraverso la cultura che esprimono, non debbano concorrere a far maturare le *potenzialità educative* di ogni studente.

c) Resta confermato il principio che vuole la *cultura mezzo e strumento sostanziale all'educazione*. Da questo punto di vista, l'interiorizzazione dei principi che reggono l'impianto della nostra Costituzione e la conoscenza via via più approfondita delle norme che definiscono la cittadinanza, in diversi ambiti, nazionali e internazionali (si parla anche di "cittadinanze") appaiono come condizioni che giustificano e facilitano nei ragazzi l'adozione di comportamenti personali e sociali corretti sul piano dell'etica e della legalità.

La Costituzione diventa in tal modo non solo il documento fondativo della democrazia nel nostro Paese, ma anche una "*mappa valoriale*" utile alla costruzione della propria identità personale, locale, nazionale e umana: e fornisce chiarezza di idee e di motivazioni utili ad esercitare la *cittadinanza attiva*, anche in termini di impegno personale nel *volontariato*.

d) La conoscenza delle norme, intese come valori utili al bene comune, l'esperienza del rispetto di tali norme, la riflessione condivisa sulle implicazioni emotive e cognitive che vengono dalla loro adozione e dalla loro trasgressione sono condizioni fondamentali per la riemersione nelle coscienze e per la diffusione dei valori democratici, nel succedersi delle generazioni.

La necessità di *esercitare* la cittadinanza studentesca nel senso più ampio dell'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadino afferente al micro (la scuola) e al macro (la società), si basa sulla consapevolezza che è indispensabile insegnare ed apprendere in modo esperienziale le competenze civiche e sociali, coerentemente con quanto affermato dal dibattito scientifico internazionale sulla formazione della personalità e sull'educazione. In tal senso, i percorsi educativi finalizzati alla trasmissione e all'acquisizione di contenuti e competenze attinenti al concetto di *cittadinanza attiva* si legano necessariamente:

- all'utilizzo di metodologie didattiche attive funzionali a tematizzare esplicitamente il *sapere* connesso all'area in questione;
- alla possibilità di *riflettere*, individualmente e collettivamente, sui contenuti proposti *accedendo a casi concreti e sperimentando in prima persona le implicazioni concettuali connesse a ciascun argomento trattato (saper essere)*;



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

- all'offerta di un continuo e costante *ponte di collegamento* tra quanto discusso in classe e quanto vissuto quotidianamente nella propria esperienza di vita (*saper fare*).

Tale modello formativo consente di acquisire competenze cognitive, di gestione del proprio comportamento e del proprio apprendimento, che permettano da un lato di perseguire efficacemente i propri scopi e dall'altro di contribuire allo sviluppo sostenibile della società in cui si vive.

Le competenze insite nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sono quelle di una cittadinanza agita, allo scopo di promuovere nelle giovani generazioni l'impegno in prima persona per il benessere proprio e altrui attraverso ad esempio attività di volontariato, la tutela dell'ambiente quale bene comune, la promozione del fair play e dei valori positivi insiti nello sport e nelle competizioni di qualsivoglia genere, l'educazione alla salute come assunzione del rispetto di se stessi e degli altri e l'educazione stradale come educazione alla responsabilità nelle proprie scelte e nelle proprie azioni.

A tali scopi il Ministero promuoverà collaborazioni con enti, istituzioni, forze dell'ordine, magistratura, sportivi e associazioni del terzo settore al fine di creare opportunità per gli studenti di incontrare persone che abbiano un ruolo attivo e quotidiano nella difesa dei valori costituzionali in grado di rappresentare, con il loro percorso e la loro testimonianza, esempi di impegno civile.

A tal fine le Istituzioni scolastiche potranno avvalersi delle collaborazioni in essere e delle collaborazioni future che l'Amministrazione pubblicherà attraverso i propri canali istituzionali e on line.

e) L'autonomia delle scuole e, soprattutto, l'autonomia professionale e scientifica che deve essere riconosciuta ai docenti consiglia di non irrigidire le scelte ministeriali con un impianto metodologico-didattico che potrebbe caratterizzare l'insegnamento di Costituzione e cittadinanza dalla scuola dell'infanzia alla fine del secondo ciclo. In particolare, in un momento ancora sperimentale come quello che si intende promuovere. Proprio per questo, dunque, da un lato, è compito delle scuole e dei docenti distribuire nell'arco dei diversi anni di corso i contenuti elencati di seguito e attraverso i quali gli studenti sono chiamati a maturare le competenze da certificare alla conclusione di ogni grado di scuola. Dall'altro lato, anche nella prospettiva di approntare la versione definitiva delle Indicazioni nazionali per i piani di studio, si richiede all'autonomia delle scuole e dei docenti una valutazione sulla fruibilità didattica delle indicazioni che seguono.



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Nuclei tematici e obiettivi di apprendimento relativi a Cittadinanza e Costituzione

SCUOLA DELL' INFANZIA

Obiettivi di apprendimento

Si propone di identificare le conoscenze e le abilità specifiche dell'insegnamento di Costituzione e cittadinanza a posteriori, cioè desumendole dalle migliori pratiche che saranno elaborate e censite nel corso della sperimentazione.

In prima approssimazione, si ritiene che le conoscenze e le abilità specifiche da trasmettere nella scuola dell'infanzia si possano concentrare:

- sul concetto di famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di vita
- sulle modalità con cui si possono acquisire conoscenze e modi di agire rispettivamente con i genitori, con i compagni, con le maestre e con altri adulti

Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali alla fine della scuola dell'infanzia

- mostrare consapevolezza della propria storia personale e familiare e dei modi con cui si è modificata la relazione con gli altri compagni e con gli adulti;
- porre domande su temi esistenziali, sulle diversità culturali, sull'essere bambini e bambine, sulla giustizia, su ciò che è bene e ciò che è male;
- eseguire compiti, elaborare progetti, risolvere problemi da soli, con i coetanei e con gli adulti;
- spiegare come e quanto ci sente legati alla propria famiglia, alla propria comunità, alla propria scuola, al proprio Paese, al mondo;
- gestire conflitti, negoziare compiti e impegni, lavorare in cooperazione, definire regole d'azione condivise.

SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi di apprendimento

- concetto di «pieno sviluppo della persona umana» e compiti della Repubblica a questo riguardo
- significati e azioni della pari dignità sociale, della libertà e dell'uguaglianza di tutti i cittadini



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

- concetto di «formazioni sociali» (art. 2 della Costituzione)
- le prime «formazioni sociali», i loro compiti, i loro servizi, i loro scopi: la famiglia, il quartiere e il vicinato, le chiese, i gruppi cooperativi e solidaristici, la scuola
- la distinzione tra «comunità» e «società»
- gli enti locali (comune, provincia, città metropolitana, regione) e gli enti territoriali (asl, comunità montane ecc.)
- i segni costituzionali dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica
- la distinzione tra Repubblica e Stato e alcune sue conseguenze
- la tutela del paesaggio e del patrimonio storico del proprio ambiente di vita e della nazione
- i segnali stradali e le strategie per la miglior circolazione di pedoni, ciclisti, automobilisti
- elementi di igiene e di profilassi delle malattie
- i principi fondamentali della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia;
- il superamento del concetto di razza e la comune appartenenza biologica ed etica all'umanità.

Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali alla fine della scuola primaria

Dignità umana: riconoscere situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli altri da persone umane; riconoscere i valori che rendono possibile la convivenza umana e testimoniarli nei comportamenti familiari e sociali; riconoscere fatti e situazioni di cronaca nei quali si registri il mancato rispetto dei principi della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia che si sono studiati; identificare fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti razzistici e progettare ipotesi di intervento per contrastarli.

Identità e appartenenza: documentare come, nel tempo, si è presa maggiore consapevolezza di sé, delle proprie capacità, dei propri interessi e del proprio ruolo nelle «formazioni sociali» studiate; curare la propria persona (igiene, stili alimentari, cura dei denti ecc.) e gli ambienti di vita (illuminazione, aerazione, temperatura ecc.) per migliorare lo «star bene» proprio e altrui; riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenza al comune, alla provincia, alla città metropolitana, alla regione, ad enti territoriali, all'Italia, all'Europa e al mondo; trovare i modi per trasformare un'appartenenza comunitaria in una intenzionale, libera e volontaria appartenenza sociale, oppure per identificare



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

situazioni di appartenenza ad una «comunità» o ad una «società»; trovare fatti, situazioni, forme linguistiche, comportamenti che dimostrino la mancata o piena consapevolezza della distinzione tra Repubblica e Stato; riconoscere azioni proprie e altrui che siano tendenzialmente autonome oppure che siano per lo più dettate da condizionamenti e da dispositivi espliciti o nascosti.....

Alterità e relazione: riconoscere i ruoli e le funzioni diverse nella vita familiare come luogo di esperienza sociale e di reciproco riconoscimento e aiuto, nel dialogo fra generazioni; riconoscere ruoli e funzioni diverse nella scuola, identificando le corrette relazioni degli alunni con gli insegnanti, con gli operatori scolastici e tra loro e riconoscendo il valore dei rapporti scuola-famiglia; esercitare responsabilmente la propria libertà personale e sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e il giudizio morale; attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali; distinguere i diritti e i doveri, sentendosi impegnato ad esercitare gli uni e gli altri; manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, interagendo con «buone maniere» con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto dell'identità maschile e femminile; accettare e accogliere le diversità, comprendendone le ragioni e soprattutto impiegandole come risorsa per la risoluzione di problemi, l'esecuzione di compiti e la messa a punto di progetti; curare il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie e offensive.

Partecipazione: testimoniare la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana (vita familiare, gioco, sport ecc.); contribuire all'elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli altri nella vita della famiglia, della classe, della scuola e dei gruppi a cui si partecipa; avvalersi dei servizi offerti dal territorio, riconoscere quando sono affidabili per sé e per gli altri e, soprattutto, contribuire ad identificare proposte per renderli sempre meglio tali, quando non lo fossero; riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela dell'ambiente (compatibilità, sostenibilità ...); rispettare la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al ciclista.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Obiettivi di apprendimento

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- organizzazione politica ed economica della Ue (con la moneta unica, la Banca centrale)
- la Carta dei diritti dell'Ue e la Costituzione europea



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

- organismi internazionali (Onu, Unesco, Tribunale internazionale dell'Aia, Alleanza Atlantica, Unicef, Amnesty International, Croce Rossa)
- distinzione tra autonomia (della persona umana, delle «formazioni sociali», degli enti locali e territoriali, delle istituzioni) e decentramento nei servizi che dipendono dallo Stato
- connessione tra l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, da una parte, e la valorizzazione dell'autonomia e del decentramento dall'altra (art. 5 della Costituzione)
- il processo di revisione costituzionale e le leggi costituzionali secondo il Titolo V, sez. II del testo del 1948
- la nuova disciplina degli Statuti delle Regioni
- l'ordinamento della Repubblica
- la Corte costituzionale
- le «formazioni sociali» delle imprese, dei partiti, dei sindacati e degli enti no profit, con la loro regolamentazione costituzionale e legislativa
- la sussidiarietà orizzontale e verticale
- i diritti e i doveri del cittadino (soprattutto in rapporto alla salute propria e altrui, alla sicurezza stradale e alla libertà di manifestazione del pensiero)
- i diritti e i doveri del lavoratore (i Rapporti economici secondo la Costituzione, lo Statuto dei lavoratori, lo Statuto dei lavori).

Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali alla fine della scuola secondaria di I grado

Dignità umana: riconoscersi come persona, cittadino e lavoratore (italiano ed europeo), alla luce della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del dettato costituzionale e delle leggi nazionali, della normativa europea; riconoscere in fatti e situazioni come il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole della sicurezza stradale, in particolare dell'uso del casco e dell'equilibrio alimentare per chi guida, sia segno di rispetto della dignità della persona propria e altrui; riconoscere il diritto alla salute come valore personale e sociale di cui si è responsabili anche dinanzi alle generazioni future; leggendo i giornali e seguendo i mass media, riconoscere, nelle informazioni date, le azioni, il ruolo e la storia di organizzazioni mondiali e internazionali e di associazioni internazionali poste al servizio della valorizzazione della dignità umana.

Identità e appartenenza: esplorare le proprie multi appartenenze come studente, figlio, fratello, amico, cittadino, abitante della propria regione, della propria nazione, dell'Europa e del mondo, individuare gli elementi di esse che contribuiscono a definire la propria identità e le strategie per armonizzare



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

eventuali contrasti che le caratterizzano; confrontare l'organizzazione ordinamentale e di governo, nonché le regole di cittadinanza, che contraddistinguono il nostro paese e gli Stati Ue di cui si studia la lingua; riconoscere e rispettare in situazioni consone i simboli dell'identità nazionale ed europea e delle identità regionali e locali; far interagire positivamente in fatti e situazioni ipotetiche o reali il rispetto dei diritti dell'uomo, del cittadino, del lavoratore e dell'imprenditore.

Alterità e relazione: conoscere e rispettare la funzione delle regole e delle norme, nonché il valore giuridico dei divieti; partecipare consapevolmente al processo di accoglienza e di integrazione tra studenti diversi all'interno della scuola; conoscere lo Statuto delle studentesse e degli studenti e tenerne conto nel comportamento e nei giudizi da esprimere sulla situazione scolastica; conoscere e rispettare il codice della strada: segnaletica stradale, tipologia dei veicoli e norme per la loro conduzione; gestire le dinamiche relazionali proprie della preadolescenza nelle dimensioni dell'affettività, della comunicazione interpersonale e della relazione tra persone diverse tenendo conto non solo degli aspetti normativi, ma soprattutto di quelli etici.

Partecipazione: essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo governano, ai diversi livelli di organizzazione sociale e politica; partecipare alle iniziative promosse per una sempre maggiore collaborazione tra scuola ed enti locali e territoriali; riconoscere i provvedimenti e le azioni concrete che promuovono e tutelano il principio della sussidiarietà verticale ed orizzontale in un territorio; trovare fatti storici, situazioni politiche ed esempi giuridici che possano testimoniare una mancata o insufficiente valorizzazione del rapporto costituzionale che dovrebbe intercorrere tra l'unità e l'indivisibilità della Repubblica e organizzazione istituzionale e ordinamentale fondata sull'autonomia e sul decentramento; comprendere e utilizzare i codici e gli strumenti di comunicazione delle diverse istituzioni; collaborare all'elaborazione e alla realizzazione dei diversi progetti (salute, ambiente, sicurezza ecc.) promossi dalla scuola e dal territorio.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Obiettivi di apprendimento

- uguaglianze e differenze, sovrapposizioni ed eccedenze rispettivamente dei concetti di uomo, individuo, soggetto e persona umana



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

- i diritti dell'uomo, del cittadino e del lavoratore in Italia, nella Ue e nel diritto internazionale alla luce delle distinzioni tra uomo, individuo, soggetto e persona
- i concetti di costituzione materiale e di costituzione formale come operatori interpretativi della storia costituzionale italiana
- il processo di revisione costituzionale e le leggi costituzionali secondo il Titolo V, sez. II del testo del 1948
- la nuova disciplina degli Statuti delle Regioni
- le revisioni costituzionali apportate dal 1948 ad oggi
- il processo di formazione, di emanazione e di perfezione delle leggi ordinarie e dei decreti legge
- l'introduzione delle Regioni nel testo costituzionale del 1948 e le ragioni del loro primo avvio solo negli anni settanta
- le competenze esclusive e concorrenti delle Regioni e i loro ordinamenti
- il ruolo dello Stato nell'ordinamento e nella funzionalità della Repubblica
- l'art. 32 della Costituzione e le sue conseguenze normative
- le libertà personali e le libertà sociali nel testo costituzionale
- la libertà di insegnamento e la libertà di scuole nel testo costituzionale e nelle leggi ordinarie
- Il sistema educativo di istruzione e di formazione della Repubblica: i differenti ruoli dello Stato, delle Regioni, degli altri enti locali e delle «formazioni sociali» (a partire dalla famiglia e dalle scuole)

Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali alla fine della scuola secondaria di II grado

Dignità umana: identificare i diritti umani nella cultura, nella storia dell'umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali, cogliendo come nel tempo e nello spazio si sia evoluta la capacità di riconoscerli e tutelarli; riconoscere il valore della libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali nelle società storiche e politiche contemporanee; conoscere i processi migratori, identificarne le cause, valutarne le conseguenze personali, sociali, culturali ed economiche, mantenendo fisso il principio della pari dignità di ogni persona, delle regole di cittadinanza nazionale, europea e internazionale e del valore individuale e sociale dell'integrazione; sviluppare disponibilità all'impegno interculturale, agendo comportamenti basati sul rispetto e sull'accettazione delle differenze, nonché sul rifiuto di ogni forma di discriminazione su base etnica e religiosa; riconoscendo la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (art. 32 Cost.) e come "dovere di solidarietà" reciproca (art. 2



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Cost.), valutare le conseguenze personali e sociali di comportamenti incoerenti con questi principi; identificare stereotipi, pregiudizi etnici, sociali e culturali presenti nei propri e negli altrui atteggiamenti e comportamenti, nei mass media e in testi di studio e ricerca; riconoscere in fatti e situazioni concrete i modi con cui il diritto al lavoro e alla libertà di impresa sono espressione della dignità della persona e delle formazioni sociali all'interno delle quali sviluppa la propria personalità.

Identità e appartenenza: conoscendo le premesse storiche, i caratteri, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riuscire ad identificare situazioni problematiche che ostacolano i processi dell'integrazione nazionale e dell'integrazione europea; ritrovare nella vita sociale, giuridica, istituzionale e culturale del nostro Paese elementi che dimostrino l'inerzia di abitudini e di impostazioni incoerenti con lo spirito e la lettera del testo costituzionale a proposito di responsabilità dello Stato e delle Regioni; riconoscere in fatti e situazioni della vita economica, sociale e culturale l'intervento delle istituzioni europee (Unione Europea e Consiglio d'Europa), l'adesione alle linee fondamentali del Trattato di Lisbona (2007) e alle decisioni di politica economica della Ue e della Banca centrale europea; ricostruire le problematiche e le acquisizioni del processo di elaborazione della Costituzione europea, soprattutto in rapporto al "patrimonio spirituale e morale dell'Europa".

Alterità e relazione: riconoscere come la ricchezza e la varietà delle dimensioni relazionali dell'esperienza umana porti a concretizzazioni istituzionali e ordinamentali che tengono conto della storia di ogni popolo; imparare a utilizzare il linguaggio dei sentimenti, delle emozioni e dei simboli, tendo conto delle differenze storiche e culturali di cui sono espressione; riconoscere il valore etico e civile delle leggi, nonché le modalità con cui tale valore è tutelato nel processo nazionale e internazionale che le crea e le introduce negli ordinamenti giuridici; individuare come i nuclei portanti della cultura economica (impresa, mercato, finanza pubblica, debito pubblico, spesa sociale, globalizzazione, stabilità della moneta ed equità nel rapporto fra i paesi e le generazioni) intervengono a qualificare le politiche economiche nazionali e internazionali; dimostrare piena e matura consapevolezza circa la necessità di comportamenti corretti nel campo della sicurezza per la tutela della incolumità propria e altrui, del codice della strada e della salute fisica e mentale di ogni cittadino; comprendere l'equilibrio nel tempo del sistema uomo-ambiente: la funzione delle leggi e i danni prodotti dalla sua alterazione, problematizzando l'idea di uno *sviluppo sostenibile* in termini di giustizia anche intergenerazionale.

Partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e dell'ambiente, gli organismi che le hanno approvate e sottoscritte, le Corti che ne sanzionano le violazioni; praticare i diritti e i doveri degli studenti secondo la normativa vigente, contribuendo alla realizzazione della democrazia nella



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

scuola e nelle relazioni tra scuola, famiglia e società; analizzare, discutere e condividere lo Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti; promuovere la conoscenza dei regolamenti di istituto come momento di cittadinanza partecipata, collaborando alla loro redazione o al loro miglioramento e individuando le pratiche e le iniziative necessarie a questi scopi; impegnarsi attivamente nelle forme di rappresentanza previste (di classe, di istituto, nella Consulta provinciale degli studenti, nelle Associazioni studentesche); partecipare ai lavori dei Forum regionali e nazionali delle Associazioni studentesche; impegnarsi e partecipare ai lavori e alle iniziative della Consulta provinciale degli studenti.

Il Ministro
f.to Mariastella Gelmini

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria

competenze chiave di cittadinanza

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

- **Imparare ad imparare:** organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
- **Progettare:** elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
- **Comunicare**
 - *comprendere* messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
 - *rappresentare* eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
- **Collaborare e partecipare:** interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
- **Agire in modo autonomo e responsabile:** sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
- **Risolvere problemi:** affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
- **Individuare collegamenti e relazioni:** individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
- **Acquisire ed interpretare l'informazione:** acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.



[Primaria](#)



[Secondaria](#)

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

INDICAZIONI NAZIONALI

E

NUOVI SCENARI

**Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale
per le Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione**



INDICE

1. I nuovi scenari

2. Il ruolo dell'educazione nei nuovi scenari

3. L'educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità

4. La scuola dell'Infanzia: identità, autonomia, competenza, cittadinanza

5. Gli strumenti culturali per la cittadinanza

5.1 Le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze

5.2 Gli ambiti della storia e della geografia

5.3 Il pensiero matematico

5.4 Il pensiero computazionale

5.5 Il pensiero scientifico

5.6 Le Arti per la cittadinanza

5.7 Il corpo e il movimento

6. Le competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche

7. La progettazione didattica e l'ambiente di apprendimento

8. La dimensione organizzativa e lo sviluppo professionale del personale scolastico

9. Prospettive future

Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari

1. I nuovi scenari

Sono trascorsi cinque anni dalla pubblicazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, formalizzate con D.M. n. 254 del 13 novembre 2012.

Le Indicazioni 2012 sono state accompagnate da tre anni di sperimentazione assistita dal Comitato Scientifico Nazionale e sostenuta da appositi finanziamenti, che sono confluiti, nell'ultima annualità, nell'accompagnamento al modello di certificazione nazionale delle competenze.

Le reti di scuole che hanno partecipato alla sperimentazione hanno riflettuto sul curricolo, sugli strumenti didattici, sugli ambienti di apprendimento. I report nazionali sulla sperimentazione hanno restituito una immagine di vivace ricerca e dibattito, uniti a virtuose esperienze di innovazione. Hanno registrato, però, anche il perdurare di situazioni di disorientamento e incertezza e di resistenze ad abbandonare modelli didattici tradizionali di tipo prevalentemente trasmissivo. Anche dalle testimonianze raccolte nei territori sono emerse esperienze significative, unitamente alla fatica di traghettare la didattica verso proposte, organizzazioni, ambienti di apprendimento che valorizzino l'autonomia e la responsabilità degli allievi e siano capaci di sviluppare conoscenze e abilità significative e competenze durevoli.

Le misure di accompagnamento realizzate si sono inserite in un contesto culturale e sociale caratterizzato dai molteplici cambiamenti già prefigurati nelle Indicazioni nazionali.

Il rapido sviluppo tecnologico consente la disponibilità di una gran mole di informazioni e conoscenze, facilmente accessibili a chiunque: tuttavia ciò genera nuove marginalità e nuovi rischi, soprattutto in persone già interessate da altre fragilità (poveri, anziani, persone con scarsi mezzi culturali). Si tratta spesso di persone con bassa istruzione, ma anche di giovani che non hanno ancora maturato sufficiente esperienza e, non di rado, di persone con elevata istruzione formale, ma prive di adeguati strumenti di accesso consapevole all'informazione e, in definitiva, dell'esercizio del pensiero critico.

I veloci e drammatici cambiamenti in atto nel mondo, nell'economia, nella cultura e il perdurare della crisi economica hanno aumentato la vulnerabilità, costringendo sempre più persone a rinunciare a servizi e beni primari, tra i quali le cure e l'istruzione per bambini e giovani; l'instabilità politica in aree già "calde" del pianeta e le vecchie e nuove emergenze ecologiche ed economiche planetarie (povertà, guerre locali, desertificazione, disastri ambientali...) hanno accresciuto le spinte migratorie verso i Paesi del mondo più ricchi, interrogando la scuola sui temi della convivenza civile e democratica, del confronto interculturale e delle politiche di inclusione.

Autorevoli e importanti istituzioni sovranazionali - ONU, UE, Consiglio d'Europa - hanno raccolto le sollecitazioni provenienti dalla società, emanando documenti che richiamano gli Stati ad un maggiore impegno per la sostenibilità, la cittadinanza europea e globale, la coesione sociale.

2. Il ruolo dell'educazione nei nuovi scenari

Dopo il primo quinquennio di vita delle Indicazioni Nazionali, è opportuno metterne in luce gli aspetti di fecondità, capaci di orientare l'educazione anche negli scenari sopra illustrati.

È utile che i Collegi dei Docenti riprendano in modo diffuso e sistematico la riflessione sul testo delle Indicazioni, sul senso dell'istruzione e dell'educazione, sulle caratteristiche degli ambienti di apprendimento e sulle didattiche più adeguate a perseguire tali finalità.

Sono numerosi i passaggi della Premessa delle Indicazioni 2012 che offrono spunti di riflessione del tutto attuali sul ruolo della scuola nella società e sul significato dell'istruzione per la formazione della persona e del cittadino, suggerendo nel contempo modalità di progettazione e pianificazione dell'offerta formativa.

Nel capitolo "*Cultura, scuola, persona*", nella descrizione de: "***La scuola nel nuovo scenario***", si legge:

*" (...) la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di **dare senso** alla varietà delle loro esperienze, al fine di **ridurre la frammentazione** e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti. (...)*

*(...) la scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l'apprendimento e **"il saper stare al mondo"**(...)*

Inoltre l'orizzonte territoriale della scuola si allarga. (...)

*Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola. L'interculturalità è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il **riconoscimento reciproco e dell'identità di ciascuno**.*

*(...) sono presenti, al contempo, vecchie e nuove forme di emarginazione culturale e di analfabetismo. Queste si intrecciano con analfabetismi di ritorno, che rischiano di impedire a molti **l'esercizio di una piena cittadinanza**. (...)*

*Dunque il "fare scuola" oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale. Al contempo significa **curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili** perché sono le fondamenta per l'uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. (...)*

*In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli **strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni**; promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire **l'autonomia di pensiero** degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi.(...)*

*La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una **particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio**.*

*(...) In entrambi i casi con la finalità sancita dalla nostra Costituzione di garantire e di promuovere la dignità e l'uguaglianza di tutti gli studenti "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire **"il pieno sviluppo della persona umana"**.*

3. L'educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità

Il Consiglio d'Europa, in particolare con il documento pubblicato nel 2016 "*Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies*"¹ indica le competenze, abilità e conoscenze che le persone dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per consentire una corretta convivenza democratica.

Sono indicazioni del tutto coerenti con la **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE del 18.12.2006**, che presenta le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, assunte nelle Indicazioni Nazionali come "orizzonte di riferimento" e finalità generale del processo di istruzione:

"Nell'ambito del costante processo di elaborazione e verifica dei propri obiettivi e nell'attento confronto con gli altri sistemi scolastici europei, le Indicazioni nazionali intendono promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave europee."

Le otto competenze chiave, così come recita la Raccomandazione, "sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione" e si caratterizzano come competenze per la vita. Costituiscono, dal punto di vista metodologico, un *framework* capace di contenere le competenze culturali afferenti alle diverse discipline e le competenze metacognitive, metodologiche e sociali necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri.

Le competenze chiave sono assunte a riferimento non solo nelle Indicazioni 2012 ma, con diversi accenti, anche in altri documenti di indirizzo curricolare fin dal 2007: il D.M. 139/2007; i DPR n. 87, 88, 89 del 2010; le Indicazioni Nazionali per i Licei; le Linee Guida degli Istituti tecnici e Professionali.

Altro importante riferimento per l'educazione alla cittadinanza è la **Raccomandazione del 23 aprile 2008, sul Quadro Europeo delle Qualifiche** che, illustrando il significato di competenza nel contesto europeo, ne precisa la finalità per la convivenza democratica:

"competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia."

L'agire autonomo e responsabile delle persone competenti conferisce al concetto di competenza un significato non solo cognitivo, pratico, metacognitivo, ma anche e soprattutto etico.

Fin dal 2008, le norme nazionali hanno introdotto nei curricoli l'insegnamento di "**Cittadinanza e Costituzione**", associandolo all'area storico-geografica.

Nel capitolo "*La scuola del primo ciclo*", le Indicazioni 2012 riservano una particolare attenzione a "*Cittadinanza e Costituzione*", ove si richiama la necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l'organizzazione dello Stato. Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e

¹ <https://rm.coe.int/16806ccc07>

dei doveri dei cittadini possono essere certamente affidati al docente di storia e comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le Indicazioni richiamano con decisione l'aspetto trasversale dell'insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l'ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell'ambito delle proprie ordinarie attività:

*“È compito peculiare di questo ciclo scolastico **porre le basi per l'esercizio della cittadinanza attiva**, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell'infanzia.*

*L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di **apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente** e che favoriscano **forme di cooperazione e di solidarietà**. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un'adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile.*

*Obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del **senso di legalità** e lo sviluppo di **un'etica della responsabilità**, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l'impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le **prime forme di partecipazione alle decisioni comuni**, le piccole riparazioni, l'organizzazione del lavoro comune, ecc.*

*(...) Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 21) il cui esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare attenzione a sviluppare le regole di una conversazione corretta. È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e **dare un senso positivo alle differenze** così come per prevenire e regolare i conflitti.*

***La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi.** La lingua scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l'esplorazione del mondo, l'organizzazione del pensiero e per la riflessione sull'esperienza e il sapere dell'umanità.*

È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua italiana, valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. Così intesa, la scuola diventa luogo privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico.”

Uno scenario del tutto coerente è delineato nei 17 obiettivi enunciati dall'**ONU nell'Agenda 2030** per lo sviluppo sostenibile:

*“L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un **programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità** sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi. L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo*

sviluppo: la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. 'Obiettivi comuni' significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.'²

QUADRO 1

I 17 OBIETTIVI DELL'AGENDA 2030

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile;

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

Obiettivo 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;

Obiettivo 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;

Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie;

Obiettivo 7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;

Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni;

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

*Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico;**

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile;

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre;

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile;

Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile."

**Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è il principale forum internazionale e intergovernativo per la negoziazione della risposta globale al cambiamento climatico*

Il testo dell'Agenda in italiano è reperibile al sito: http://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf

Gli obiettivi dell'Agenda (cfr Q1) riguardano, a livello sistemico, gli Stati e le organizzazioni politiche nazionali e sovranazionali. **L'obiettivo che più direttamente coinvolge la scuola è il n. 4**, nel quale la scuola italiana è da sempre attivamente impegnata e per il quale però si richiede un impegno supplementare proprio alla luce delle nuove emergenze. L'istruzione, tuttavia, può fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell'Agenda, fornendo competenze culturali, metodologiche,

² Dal sito del Centro Regionale di informazione delle Nazioni Unite <http://www.unric.org/it/agenda-2030>

sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti.

Le sollecitazioni presenti nei documenti dell'UE, del Consiglio d'Europa, dell'ONU e nelle Indicazioni 2012 richiamano le comunità professionali delle scuole a organizzare il curricolo e le proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della cittadinanza.

I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva.

4. La scuola dell'Infanzia: identità, autonomia, competenza, cittadinanza

La scuola dell'infanzia è parte integrante del percorso formativo unitario previsto dalle Indicazioni 2012 e, soprattutto negli istituti comprensivi, contribuisce alla elaborazione del curricolo verticale. In questo grado di scuola la centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorita dal particolare contesto educativo: è la scuola dell'attenzione e dell'intenzione, del curricolo implicito - che si manifesta nell'organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa - e di quello esplicito che si articola nei campi di esperienza. Questi mettono al centro dell'apprendimento l'operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi linguaggi. Nella scuola dell'infanzia non si tratta di organizzare e "insegnare" precocemente contenuti di conoscenza o linguaggi/abilità, perché i campi di esperienza vanno piuttosto visti come contesti culturali e pratici che "amplificano" l'esperienza dei bambini grazie al loro incontro con immagini, parole, sottolineature e "rilanci" promossi dall'intervento dell'insegnante.

Tra le finalità fondamentali della Scuola dell'Infanzia, oltre a "identità", "autonomia" "competenze" viene indicata anche la "cittadinanza":

*"Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l'altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il **primo esercizio del dialogo** che è fondato sulla reciprocità dell'ascolto, l'attenzione al punto di vista dell'altro e alle diversità di genere, il **primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti**; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell'ambiente e della natura."*

Al centro del curricolo si colloca la promozione delle competenze di base (cognitive, emotive, sociali) che strutturano la crescita di ogni bambino. Suggestive a questo proposito sono le osservazioni contenute nel campo di esperienza "**il sé e l'altro**" che prefigura la promozione di una cittadinanza attiva e responsabile.

*(...) I molti perché rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita che li circonda e il valore morale delle loro azioni. Nella scuola hanno molte occasioni per prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità culturali, religiose, etniche, per apprendere le **prime regole del vivere sociale**, per riflettere sul senso e le conseguenze delle loro azioni (...)*

*(...) Questo campo rappresenta l'ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una **prima "palestra"** per essere guardati e affrontati concretamente.(...)*

(...) La scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e

*di reciproca formazione tra genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto, che li aiuti a **trovare risposte alle loro domande di senso** in coerenza con le scelte della propria famiglia, nel comune intento di rafforzare i presupposti della convivenza democratica.(...)"*

Questo campo ha come oggetto la ricostruzione dell'ambiente di vita dei bambini, della loro esperienza e storia personale, da curare verso la consapevolezza di una storia "plurale", di regole trasparenti di convivenza, di costruzione di un futuro da vivere insieme (cittadinanza), nel delicato equilibrio tra "grammatiche comuni" (da condividere) e diversità (da riconoscere e rispettare). "Cittadinanza e Costituzione" si affaccia concretamente nella vita delle sezioni "colorate" e non solo nei documenti curricolari.

L'identità pedagogica della scuola dell'infanzia, oggi chiamata a confrontarsi anche con la prospettiva "zero-sei" può aiutare tutta la scuola di base (3-14 anni) ad affrontare con fiducia e convinzione i compiti formativi a cui è chiamata dalle nuove condizioni sociali e culturali.

5. Gli strumenti culturali per la cittadinanza

L'esercizio della cittadinanza attiva necessita di strumenti culturali e di sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le discipline. Di seguito si propongono alcuni spunti di riflessione che emergono dalla lettura delle Indicazioni 2012 in merito ai contributi che le varie discipline possono offrire allo sviluppo delle competenze chiave.

5.1 Le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze

Le Indicazioni 2012 in molti passaggi richiamano alla necessità di dotare gli alunni di sicure competenze linguistiche, necessarie per la relazione comunicativa, l'espressione di sé e dei propri saperi, l'accesso alle informazioni, la costruzione delle conoscenze e l'esercizio della cittadinanza.

Nel capitolo "*La scuola del primo ciclo*", nel punto relativo alla **alfabetizzazione culturale di base**, si legge:

*(...) "All'alfabetizzazione culturale e sociale concorre in via prioritaria **l'educazione plurilingue e interculturale**. La lingua **materna**, la lingua **di scolarizzazione** e le lingue **europee**, in quanto lingue dell'educazione, contribuiscono infatti a promuovere i diritti del soggetto al pieno sviluppo della propria identità nel contatto con l'alterità linguistica e culturale. L'educazione plurilingue e interculturale rappresenta una risorsa funzionale alla valorizzazione delle diversità e al successo scolastico di tutti e di ognuno ed è presupposto **per l'inclusione sociale e per la partecipazione democratica**."*

L'apprendimento di più lingue permette di porre le basi per la costruzione di conoscenze e facilita il confronto tra culture diverse. La capacità di utilizzare più lingue garantisce la possibilità di comunicare efficacemente, per capire e farsi capire nei registri adeguati al contesto, ai destinatari e agli scopi.

La lingua di scolarizzazione, termine comunemente usato per descrivere la lingua prevalente nell'insegnamento, è per gli allievi essenziale per sviluppare le competenze necessarie per il successo scolastico e il pensiero critico. La padronanza sicura della lingua italiana consente di

prevenire e contrastare fenomeni di marginalità culturale, di analfabetismo di ritorno e di esclusione.

L'educazione linguistica è compito dei docenti di tutte le discipline che operano insieme per dare a tutti gli allievi l'opportunità di inserirsi adeguatamente nell'ambiente scolastico e nei percorsi di apprendimento, avendo come primo obiettivo il possesso della lingua di scolarizzazione. La nuova realtà delle classi multilingui richiede che i docenti siano preparati sia ad insegnare l'italiano come L2 sia a praticare nuovi approcci integrati e multidisciplinari.

Nell'articolo 7 della Legge 107/2015 sono definiti come obiettivi formativi prioritari *"la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content and Language Integrated Learning"*. Viene quindi auspicata l'introduzione graduale della metodologia CLIL in tutti i gradi e ordini di scuola. Ad esempio, l'integrazione di una lingua straniera nell'insegnamento di un'altra disciplina (CLIL/EMILE), parzialmente o interamente può offrire occasioni di produttivi scambi tra insegnanti di lingua e specialisti delle diverse materie scolastiche. Questa cooperazione tende a favorire l'apprendimento e l'uso da parte degli alunni delle forme linguistiche necessarie all'acquisizione delle conoscenze.

5.2 Gli ambiti della storia e della geografia

L'insegnamento e l'apprendimento della **storia**, secondo il testo delle Indicazioni 2012 *"contribuiscono all'educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva. I docenti si impegnano a far scoprire agli alunni il nesso tra le tracce e le conoscenze del passato, a far usare con metodo le fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, a far apprezzare il loro valore di beni culturali. In tal modo l'educazione al patrimonio culturale fornisce un contributo fondamentale alla cittadinanza attiva. In particolare, gli insegnanti metteranno in evidenza i rapporti tra istituzioni e società, le differenze di genere e di generazioni, le forme statuali, le istituzioni democratiche."*

Lo studio della storia, attraverso "quadri di civiltà", permette di indagare come l'umanità, nel tempo e nello spazio, ha affrontato e risolto i problemi di convivenza, di organizzazione sociale, di approvvigionamento delle risorse, di difesa; come in funzione di tali soluzioni ha sviluppato la cultura, l'economia, la tecnologia, le arti e la letteratura. Attraverso l'analisi delle "strutture" politiche, economiche, sociali, culturali, tecnologiche, permette di rilevarne le costanti e le differenze nel tempo e nello spazio, di apprezzarne le evoluzioni, di comprendere meglio il presente e di pianificare le scelte future alla luce degli avvenimenti del passato.

Senza forzare l'insegnamento della storia verso una impropria utilizzazione strumentale, non c'è dubbio che tale disciplina offra uno specifico contributo alla formazione di una cittadinanza nazionale, europea e mondiale. Per quanto riguarda la dimensione nazionale si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una attenzione tutta particolare alle vicende del Novecento, comprese le pagine più difficili della nostra storia nazionale. Particolarmente significativo risulta il ricordo delle lotte di liberazione e del successivo momento di concordia nazionale che ha consentito di elaborare e poi di consolidare la nostra Costituzione.

Le Indicazioni 2012 propongono però all'insegnamento della storia un orizzonte molto più ampio di quello nazionale, in una prospettiva di continuo dialogo tra presente e passato:

(...) *"In particolare la conoscenza dei diversi e profondi legami, dei conflitti e degli scambi che si sono svolti nel tempo fra le genti del Mediterraneo e le popolazioni di altre regioni del mondo, rende comprensibili questioni che, altrimenti, sarebbero interamente schiacciate nella dimensione del presente. **I due poli temporali, del presente e del passato, devono avere entrambi il giusto peso nel curriculum ed è opportuno che si richiamino continuamente. È tuttavia evidente che proprio l'attenzione alle vicende complesse del presente chiamino in causa le conoscenze di storia generale, articolate nell'arco del primo ciclo, sulla base della loro significatività ai fini di una prima comprensione del mondo.**"*

Tra gli effetti della globalizzazione vi è, nella sua problematicità, una interazione stretta e continua tra persone e popoli di diverse radici, storie, culture. Un punto di vista solo nazionale o anche eurocentrico non è adeguato a leggere la complessità della società planetaria del XXI secolo, come ben ricordano le *Linee Guida per l'Educazione globale, del Consiglio d'Europa (2008)*, o come sottolinea il documento *Educazione alla cittadinanza globale. Temi e obiettivi di apprendimento, dell'UNESCO (2012)*³ - prodotto all'interno del progetto GEFI (*Global Education First Initiative*) - così introdotto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon:

"L'educazione può farci comprendere in profondità che siamo tutti legati in quanto cittadini di una comunità mondiale e che le sfide che dobbiamo affrontare sono interconnesse."

La **geografia**, si legge nelle Indicazioni 2012, rappresenta una "cerniera" tra le discipline umanistiche e quelle scientifiche. Molti strumenti, linguaggi, metodi, alcuni ambiti di indagine la accomunano alla matematica, alle scienze e alle tecnologie; tuttavia essa spiega l'interazione tra l'uomo e il proprio ambiente di vita, le scelte delle comunità, le migrazioni, i flussi di materie prime e di risorse e ciò la accomuna all'ambito antropologico e sociale:

(...) *"La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita. È disciplina "di cerniera" per eccellenza poiché **consente di mettere in relazione temi economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali** di rilevante importanza per ciascuno di noi.*

*In un tempo caratterizzato dalla presenza a scuola di alunni di ogni parte del mondo, la geografia consente il **confronto sulle grandi questioni comuni** a partire dalla conoscenza dei differenti luoghi di nascita o di origine familiare. (...)*

*La geografia è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali e nei suoi aspetti demografici, socio-culturali e politico-economici. L'apertura al mondo attuale è necessaria anche per **sviluppare competenze relative alla cittadinanza attiva**, come la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata. (...)*

(...) *La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale ereditato dal passato, con i suoi "segni" leggibili sul territorio, si affianca allo studio del paesaggio, contenitore di tutte le memorie materiali e immateriali, anche nella loro proiezione futura. Tali percorsi consentono sintesi con la storia e le scienze sociali, con cui la geografia condivide pure la progettazione di azioni di salvaguardia e di recupero del patrimonio naturale, affinché le generazioni future possano giovare di un ambiente sano. (...) lotta all'inquinamento, sviluppo delle tecniche di*

3v. <http://www.unesco.org/new/en/gefi/home> ; v. anche: *Educazione alla cittadinanza mondiale temi e obiettivi di apprendimento*, UNESCO 2015, traduzione a cura di Antonucci D. e Gobbi P. per CVM Marche.

*produzione delle energie rinnovabili, tutela della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico: sono temi di forte rilevanza geografica, in cui è essenziale il raccordo con le discipline scientifiche e tecniche. (...) La presenza della geografia nel curriculum contribuisce a fornire gli strumenti per formare persone autonome e critiche, che siano in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell'ambiente, con un **consapevole sguardo al futuro.**"*

5.3 Il pensiero matematico

La matematica fornisce strumenti per indagare e spiegare molti fenomeni del mondo che ci circonda, favorendo un approccio razionale ai problemi che la realtà pone e fornendo, quindi, un contributo importante alla costruzione di una cittadinanza consapevole.

I Traguardi delle Indicazioni 2012, non solo quelli connessi agli ambiti dei *Numeri* e di *Spazio e Figure*, ma ancor più quelli relativi a *Funzioni e relazioni* e *Dati e previsioni*, suggeriscono significativi contesti di lavoro riferiti alla scienza, alla tecnologia, alla società. La **statistica**, ad esempio, come disciplina che si serve della matematica per spiegare fenomeni e tendenze della natura, del mondo e della società, può essere utilizzata come efficace "*cavallo di Troia*" per avvicinare gli alunni alla matematica e alla sua potente capacità di spiegare e interpretare il mondo, con spirito critico e con il supporto di dati alle opinioni.

La matematica, tuttavia, permette anche di sviluppare competenze trasversali importanti attraverso attività che valorizzano i processi tipici della disciplina:

"In particolare, la matematica (...) contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri."

Tali competenze sono rilevanti per la formazione di una cittadinanza attiva e consapevole, in cui ogni persona è disponibile all'ascolto attento e critico dell'altro e a un confronto basato sul riferimento ad argomenti pertinenti e rilevanti. In particolare l'educazione all'argomentazione può costituire un antidoto contro il proliferare d'informazioni false o incontrollate.

Il laboratorio di matematica rappresenta un contesto naturale per stimolare le capacità di argomentare e stimolare il confronto fra pari:

*(...) "In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui l'alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, **negozia e costruisce significati**, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive."*

Alla luce della descrizione che ne viene data nelle Indicazioni 2012 il laboratorio può costituire anche una palestra per imparare a fare scelte consapevoli, a valutarne le conseguenze e quindi ad assumersene la responsabilità, aspetti anche questi centrali per l'educazione a una cittadinanza attiva e responsabile.

5.4 Il pensiero computazionale

Lingua e matematica, apparentate, sono alla base del **pensiero computazionale**, altro aspetto di apprendimento che le recenti normative, la legge 107/2015 e il decreto legislativo n. 62/2017 chiedono di sviluppare. Attività legate al pensiero computazionale sono previste nei Traguardi delle Indicazioni in particolare nell'ambito della Tecnologia, tuttavia se ne possono prevedere in ogni ambito del sapere.

Per pensiero computazionale si intende un processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici pianificando una strategia.

È un processo logico creativo che, più o meno consapevolmente, viene messo in atto nella vita quotidiana per affrontare e risolvere problemi. L'educazione ad **agire consapevolmente** tale strategia consente di apprendere ad affrontare le situazioni in modo analitico, scomponendole nei vari aspetti che le caratterizzano e pianificando per ognuno le soluzioni più idonee. Tali strategie sono indispensabili nella programmazione dei computer, dei robot, ecc. che hanno bisogno di istruzioni precise e strutturate per svolgere i compiti richiesti. Tuttavia, nella didattica, si possono proficuamente mettere a punto attività legate al pensiero computazionale anche senza le macchine. Ogni situazione che presupponga una procedura da costruire, un problema da risolvere attraverso una sequenza di operazioni, una rete di connessioni da stabilire (es. un ipertesto), si collocano in tale ambito, a patto che le procedure e gli algoritmi siano accompagnati da riflessione, ricostruzione metacognitiva, esplicitazione e giustificazione delle scelte operate.

Sostanzialmente, si tratta di un'educazione al pensiero logico e analitico diretto alla soluzione di problemi. Impiegandolo in contesti di gioco educativo (es. la robotica), dispiega al meglio le proprie potenzialità, perché l'alunno ne constata immediatamente le molteplici e concrete applicazioni. Ciò contribuisce alla costruzione delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma anche allo spirito di iniziativa, nonché all'affinamento delle competenze linguistiche.

Nei contesti attuali, in cui la tecnologia dell'informazione è così pervasiva, la padronanza del *coding* e del pensiero computazionale possono aiutare le persone a governare le macchine e a comprenderne meglio il funzionamento, senza esserne invece dominati e asserviti in modo acritico.

Questi aspetti ed altri connessi allo sviluppo tecnologico, sono considerati dalle Indicazioni 2012 nel paragrafo dedicato alla Tecnologia:

(...) “Quando possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione particolarmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il gusto per l'ideazione e la realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità) e per la comprensione del rapporto che c'è tra codice sorgente e risultato visibile.”

5.5 Il pensiero scientifico

In ambito scientifico, è fondamentale dotare gli allievi delle abilità di rilevare fenomeni; porre domande; costruire ipotesi; osservare, sperimentare e raccogliere dati; formulare ipotesi conclusive e verificarle. Ciò è indispensabile per la costruzione del pensiero logico e critico e per la capacità di leggere la realtà in modo razionale, senza pregiudizi, dogmatismi e false credenze.

Per il conseguimento di questi obiettivi è indispensabile una didattica delle **scienze** basata sulla sperimentazione, l'indagine, la riflessione, la contestualizzazione nell'esperienza, l'utilizzo costante della discussione e dell'argomentazione.

(...) "La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, l'imparare dagli errori propri e altrui, l'apertura ad opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie."

5.6 Le Arti per la cittadinanza

Le **discipline artistiche** sono fondamentali per lo sviluppo armonioso della personalità e per la formazione di una persona e di un cittadino capace di esprimersi con modalità diverse, di fruire in modo consapevole dei beni artistici, ambientali e culturali, riconoscendone il valore per l'identità sociale e culturale e comprendendone la necessità della salvaguardia e della tutela. Il testo delle Indicazioni 2012, ad esempio, richiama il valore della musica e delle arti per lo sviluppo integrale della persona e per la consapevolezza ed espressione culturale.

*(...) "La **musica**, componente fondamentale e universale dell'esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all'attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all'acquisizione di strumenti di conoscenza, alla **valorizzazione della creatività e della partecipazione**, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all'interazione fra culture diverse."*(...)

*(...) "La familiarità con immagini di qualità ed opere d'**arte** sensibilizza e potenzia nell'alunno le capacità creative, estetiche ed espressive, rafforza la preparazione culturale e contribuisce ad educarlo a una cittadinanza attiva e responsabile. In questo modo l'alunno si educa alla **salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale** a partire dal territorio di appartenenza. La familiarità con i linguaggi artistici, di tutte le arti, che sono universali, permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture diverse."*

5.7 Il corpo e il movimento

Anche l'**educazione fisica** si caratterizza come altra disciplina di "cerniera" tra gli ambiti scientifico (conoscenza del proprio corpo, del suo funzionamento, fisica del movimento, stili di vita corretti, ecc.), comunicativo ed espressivo, di relazione e di cittadinanza. Questi aspetti sono puntualmente considerati nelle Indicazioni 2012:

*(...) "Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona; offrono altresì occasioni per riflettere sulle valenze che l'immagine di sé assume nel confronto col gruppo dei pari. L'educazione motoria è quindi l'occasione per **promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive**.*

Attraverso il movimento, con il quale si realizza una vastissima gamma di gesti che vanno dalla mimica del volto, alla danza, alle più svariate prestazioni sportive, l'alunno potrà conoscere il suo corpo ed esplorare lo spazio, comunicare e relazionarsi con gli altri in modo adeguato ed efficace.

La conquista di abilità motorie e la possibilità di sperimentare il successo delle proprie azioni sono fonte di gratificazione che incentivano l'autostima dell'alunno e l'ampliamento progressivo della sua esperienza, arricchendola di stimoli sempre nuovi."

(...) L'attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza civile. I docenti sono impegnati a trasmettere e a far vivere ai ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l'avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di responsabilità, di controllo dell'aggressività, di negazione di qualunque forma di violenza."

6. Le competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche

Le Indicazioni 2012 non offrono una declinazione dettagliata delle competenze digitali, metacognitive, metodologiche e sociali come invece avviene per le competenze culturali connesse alle discipline. Di esse si rintracciano, comunque, riferimenti nella *Premessa*, nei paragrafi dedicati all'ambiente di apprendimento, in diversi traguardi delle varie discipline.

I curricoli dovrebbero prevedere precisi riferimenti ad esse, in termini di risultati di apprendimento, evidenze, percorsi didattici, criteri di valutazione, poiché alimentano quattro competenze chiave irrinunciabili: *competenze sociali e civiche, competenze digitali, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità*. Senza queste competenze non sono possibili né una corretta e proficua convivenza né un accesso consapevole e critico alle informazioni né si possiedono gli strumenti per affrontare e risolvere problemi, prendere decisioni, pianificare e progettare, intervenire sulla realtà e modificarla.

Sulle **competenze sociali e civiche** l'intera *Premessa* delle Indicazioni 2012 offre molti spunti e suggerimenti, in particolare nei passaggi riferiti alla cittadinanza nella comunità di vita, nazionale, europea, planetaria.

Tutti gli apprendimenti devono contribuire a costruire gli strumenti di cittadinanza e ad alimentare le competenze sociali e civiche. Un ambiente di apprendimento centrato sulla discussione, la comunicazione, il lavoro cooperativo, la contestualizzazione dei saperi nella realtà, al fine di migliorarla, l'empatia, la responsabilità offrono modelli virtuosi di convivenza e di esercizio della prosocialità.

Le regole che verranno definite e condivise da insegnanti e alunni all'interno delle comunità scolastiche, così come le riflessioni sulle norme che regolano le relazioni nella comunità più ampia, devono sempre trovare riferimento nella Costituzione. In questo modo, la Legge fondamentale dispiegherà, agli occhi dei ragazzi, la concretezza, la vitalità, la profondità che le sono proprie e che non sempre possono essere colte limitandosi ad una lettura e commento asettico degli articoli che la compongono.

La nostra Costituzione, le Raccomandazioni dell'Unione europea, i documenti del Consiglio d'Europa e dell'ONU richiamano tutti ad un comportamento etico verso le persone, verso l'ambiente e il pianeta da praticare nei comportamenti e nelle relazioni quotidiane. Lo studio delle scienze, della storia, della geografia, delle arti, deve contribuire a costruire questa responsabilità globale.

Le pratiche di cittadinanza attiva non riguardano, però, solo la declinazione del curricolo nei diversi aspetti disciplinari. L'insegnante, in quanto educatore di futuri cittadini, ha una specifica responsabilità rispetto ai destinatari della sua azione educativa: le sue modalità comunicative e di gestione delle relazioni in classe, le sue scelte didattiche potranno costituire un esempio di coerenza rispetto all'esercizio della cittadinanza, oppure creare una discrasia fra ciò che viene

chiesto agli allievi e quello che viene agito nei comportamenti degli adulti. Il curriculum implicito che informa le scelte didattiche può, ad esempio, andare nella direzione della promozione dell'autonomia, della costruzione di rapporti sociali solidali nel gruppo classe oppure può concorrere a stimolare passività e competizione; sviluppare pensiero critico, oppure appiattare gli allievi su un apprendimento esecutivo/inconsapevole/acritico.

La responsabilità è l'atteggiamento che connota la **competenza digitale**. Solo in minima parte essa è alimentata dalle conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure bisogna insegnare. I nostri ragazzi, anche se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, utilizzare i software fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo, navigare in rete per cercare informazioni in modo consapevole. Sono tutte abilità che vanno insegnate.

Tuttavia, come suggeriscono anche i documenti europei sulla educazione digitale, le abilità tecniche non bastano. La maggior parte della competenza è costituita dal sapere cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e nella responsabilità nell'uso dei mezzi, per non nuocere a se stessi e agli altri.

Imparare ad imparare, nella società delle informazioni, è la capacità di accedere ad esse sapendole adeguatamente selezionare, organizzare, mettere in relazione, utilizzare per gestire situazioni e risolvere problemi. In particolare, per quanto riguarda le possibilità offerte dal web, ma non solo, è necessario che i giovani imparino a ricercare le informazioni nei siti affidabili e autorevoli, che confrontino fonti diverse - non solo reperite in rete, ma anche sui libri, sui documenti e mediante testimonianze - da interpretare criticamente.

Rientrano in questa competenza le abilità di studio e ricerca, che debbono essere insegnate fin dai primi anni di scuola in modo sistematico da tutti i docenti. Ne fanno parte l'autoregolazione, la capacità di governare i tempi del proprio lavoro, le priorità, l'organizzazione degli spazi e degli strumenti, l'autovalutazione rispetto ai propri limiti, risorse e possibilità e modalità di pensiero.

Individuare e risolvere problemi, prendere decisioni, stabilire priorità, assumere iniziative, pianificare e progettare, agire in modo flessibile e creativo, fanno parte dello **spirito di iniziativa e imprenditorialità**. È evidente che tali competenze non possono essere sviluppate che in un contesto in cui si collabora, si ricerca, si sperimenta, si progetta e si lavora.

Le competenze chiave di cui si è parlato in questo paragrafo si perseguono in ogni ambito di sapere e momento del lavoro scolastico e tutti ne sono responsabili.

7. La progettazione didattica e l'ambiente di apprendimento

L'integrazione delle discipline per spiegare la complessità della realtà, la costruzione di conoscenze e abilità attraverso l'analisi di problemi e la gestione di situazioni complesse, la cooperazione e l'apprendimento sociale, la sperimentazione, l'indagine, la contestualizzazione nell'esperienza, la laboratorialità, sono tutti fattori imprescindibili per sviluppare competenze, apprendimenti stabili e significativi, dotati di significato e di valore per la cittadinanza.

Tutto ciò richiede l'adozione di un curriculum di istituto verticale, che assuma la responsabilità dell'educazione delle persone da 3 a 14 anni in modo unitario e organico, organizzato per competenze chiave, articolate in abilità e conoscenze e riferito ai Traguardi delle Indicazioni.

Le proposte didattiche e le modalità di verifica e valutazione dovrebbero essere coerenti con la progettazione curricolare, evitando di frammentare la proposta didattica in miriadi di “progetti” talvolta estemporanei e non collegati tra di loro e con il curricolo.

I percorsi didattici messi a punto dovrebbero essere formalizzati in modelli che li documentino, consentano la verifica e la valutazione e la trasferibilità ad altre classi, nonché la capitalizzazione per gli anni successivi, razionalizzando così le risorse e costruendo progressivamente intenzionali, coordinate e condivise pratiche di istituto.

Le caratteristiche dell’ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo delle competenze sono ben descritte nelle Indicazioni 2012, proprio nella parte ad esso dedicata, nel capitolo: “*La scuola del primo ciclo*”:

(...) “*Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce come un contesto idoneo a **promuovere apprendimenti significativi** e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni.*

A tal fine è possibile indicare, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e della libertà di insegnamento, alcuni principi metodologici che contraddistinguono un’efficace azione formativa senza pretesa di esaustività.

*L’acquisizione dei saperi richiede **un uso flessibile degli spazi**, a partire dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di **luoghi attrezzati** che facilitino **approcci operativi alla conoscenza** per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità.(...)*

*Valorizzare **l’esperienza** e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. (...)*

*Attuare **interventi adeguati nei riguardi delle diversità**, per fare in modo che non diventino disuguaglianze. (...)*

*Favorire **l’esplorazione e la scoperta**, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. (...)*

*Incoraggiare **l’apprendimento collaborativo**. Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. (...)*

*Promuovere la **consapevolezza del proprio modo di apprendere**, al fine di “imparare ad apprendere”. (...)*

*Realizzare **attività didattiche in forma di laboratorio**, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.” (...)*

Le caratteristiche dell’ambiente di apprendimento descritte nelle Indicazioni 2012 rappresentano una condizione imprescindibile per lo sviluppo delle competenze degli allievi e pertanto si caratterizzano come una “prescrittività” implicita.

8. La dimensione organizzativa e lo sviluppo professionale del personale scolastico

Il perseguimento delle finalità delle Indicazioni 2012 richiede una organizzazione unitaria del curricolo, più facilmente perseguibile nell’istituto comprensivo che, peraltro, è la forma organizzativa ormai più diffusa nel primo ciclo di istruzione.

L’esperienza testimonia, però, che l’organizzazione amministrativa non sempre si traduce in unitarietà delle culture e delle pratiche didattiche.

La lettura critica delle Indicazioni 2012 e la riflessione sulle finalità dell’istruzione ai fini

dell'educazione alla cittadinanza e dello sviluppo delle competenze chiave condotta in gruppi di lavoro e commissioni miste di docenti dei diversi gradi di scuola; la progettazione di percorsi didattici comuni, il confronto delle esperienze e il dialogo professionale potrebbero facilitare il processo di integrazione interno agli istituti.

Le esperienze virtuose delle attività di ricerca/azione condotte dalle reti di scuole, che in questi anni hanno lavorato alla diffusione delle Indicazioni, testimoniano che la formazione tra pari, lo sviluppo condiviso di pratiche e culture generano proficui risultati e durevole cambiamento.

Si auspica pertanto che venga incoraggiata, anche nella pianificazione delle reti di ambito, la formazione tra pari mediante unità formative di ricerca/azione che vedano il concorso di docenti di gradi di scuola diversi del primo ciclo ed, eventualmente, anche del secondo.

È necessario, inoltre, potenziare le occasioni di lavoro collaborativo (scambi, “prestiti professionali”, attività comuni, ecc.) all'interno delle istituzioni scolastiche; ciò, pur nella consapevolezza dei limiti posti dai diversi stati giuridici del personale e dai vincoli contrattuali.

9. Prospettive future


Questo documento pone al centro il tema della cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curriculum. La cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro.

Si tratta di dare una ancor più concreta risposta all'istanza già presente nelle Indicazioni 2012, quando affermano che è *“decisiva una nuova alleanza fra scienze, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo.”*

Non si tratta di ‘aggiungere’ nuovi insegnamenti, semmai di ricalibrare quelli esistenti. Per questa ragione appare propedeutico ed opportuno procedere gradualmente, dialogando sia con la comunità scientifica, gli esperti di diversi ambiti e le associazioni professionali, sia con le scuole, al fine di condividere e interpretare le sollecitazioni di questo testo che propongono una rilettura mirata ed approfondita delle Indicazioni 2012 nella prospettiva dello sviluppo di competenze per la cittadinanza attiva e la sostenibilità.

Il Documento è stato elaborato dal **Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento** di cui al D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910, composto da:

Italo Fiorin (Coordinatore), Maria Patrizia Bettini, Giancarlo Cerini, Sergio Cicutelli, Franca Da Re, Gisella Langé, Franco Lorenzoni, Elisabetta Nigris, Carlo Petracca, Franca Rossi, Maria Rosa Silvestro, Giorgio Ventre, Rosetta Zan. Daniela Marrocchi come referente della Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.



[Secondaria -
Tornare al Curricolo](#)

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

(2000/C 364/01)

PROCLAMACIÓN SOLEMNE

HØJTIDELIG PROKLAMATION

FEIERLICHE PROKLAMATION

ἘΑΪΨΑῶῆῆῆῆ ἈἘἈἘΨῆῆῆῆ

SOLEMN PROCLAMATION

PROCLAMATION SOLENNELLE

FORÓGRA SOLLÚNTA

PROCLAMAZIONE SOLENNE

PLECHTIGE AFKONDIGING

PROCLAMAÇÃO SOLENE

JUHLALLINEN JULISTUS

HÖGTIDLIG PROKLAMATION

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclaman solemnemente en tanto que Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el texto que figura a continuación.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen proklamerer højtideligt den tekst, der følger nedenfor, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission proklamieren feierlich den nachstehenden Text als Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

Οἱ Ἀὐτὸνθάυεῦ Ἐιέριάρυεῖ, οἱ Οὐιάρυεῖ ἐάε ς Ἀδέωνιδῖ ἀεάεçñýóóíοἰ δαίçãñéÛ, ùð ×Ûñòç Ἐάρáεéùáπῐ ἈέέάέùἰÛòῦῐ òçð Ἀὐτὸνθάυεῖῖð ἰùòçð, οἱ ἐάβῐάρῐ δῐὸ ἀέῐεῖòèåβ.

The European Parliament, the Council and the Commission solemnly proclaim the text below as the Charter of fundamental rights of the European Union.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne le texte repris ci-après.

Forógraíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún go sollúnta an téacs thíos mar an Chairt um Chearta Bunúsacha den Aontas Eorpach.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie kondigen plechtig als Handvest van de grondrechten van de Europese Unie de hierna opgenomen tekst af.

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão proclamam solenemente, enquanto Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o texto a seguir transcrito.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhllallisesti julistavat jäljempänä esitetyn tekstin Euroopan unionin perusoikeuskirjaksi.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen tillkännager högtidligt denna text såsom stadga om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen.

Hecho en Niza, el siete de diciembre del año dos mil.

Udfærdiget i Nice den syvende december to tusind.

Geschehen zu Nizza am siebten Dezember zweitausend.

„ăéíă óôç ÍĔéăéă, óôèò åđôŪ ÄâêâîăñĔĩõ äýĩ ÷éééŪăăò.

Done at Nice on the seventh day of December in the year two thousand.

Fait à Nice, le sept décembre deux mille.

Arna dhéanamh i Nice, an seachtú lá de Nollaig sa bhliain dhá mhíle.

Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila.


Gedaan te Nice, de zevende december tweeduizend.

Feito em Nice, em sete de Dezembro de dois mil.


Tehty Nizzassa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Nice den sjunde december tjugohundra.


Por el Parlamento Europeo
 For Europa-Parlamentet
 Für das Europäische Parlament
 Ἀέά ôï Ἀõñùðáúêü Êiéíñîÿééï
 For the European Parliament
 Pour le Parlement européen
 Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
 Per il Parlamento europeo
 Voor het Europees Parlement
 Pelo Parlamento Europeu
 Euroopan parlamentin puolesta
 För Europaparlamentet



Por el Consejo de la Unión Europea
 For Rådet for Den Europæiske Union
 Für den Rat der Europäischen Union
 Ἀέά ôï Óõîñîÿééï ôçð ÆõñùðáúêËð ÿùóçð
 For the Council of the European Union
 Pour le Conseil de l'Union européenne
 Thar ceann Chomhairle an Aontais Eorpaigh
 Per il Consiglio dell'Unione europea
 Voor de Raad van de Europese Unie
 Pelo Conselho da União Europeia
 Euroopan unionin neuvoston
 puolesta För Europeiska unionens råd



Por la Comisión Europea
 For Europa-kommissionen
 Für die Europäische Kommission
 Ἀέά ôçí ἈõñùðáúêË ἈðéõñîðË
 For the European Commission
 Pour la Commission européenne
 Thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh
 Per la Commissione europea
 Voor de Europese Commissie
 Pela Comissão Europeia
 Euroopan komission puolesta
 För Europeiska kommissionen



PREAMBOLO

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

CAPO I

DIGNITÀ

Articolo 1

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
 - il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
 - il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
 - il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

CAPO II

LIBERTÀ

Articolo 6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14

Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17

Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporre e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

CAPO III

UGUAGLIANZA

Articolo 20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni parti-colari contenute nei trattati stessi.

Articolo 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23

Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 24

Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26

Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

CAPO IV

SOLIDARIETÀ

Articolo 27

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35

Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 37

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

CAPO V

CITTADINANZA

Articolo 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,
 - il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,
 - l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42

Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 43

Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 44

Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

CAPO VI

GIUSTIZIA

Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 51

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

Articolo 52

Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

Articolo 53

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
